Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 giugno 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 27 gennaio 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1967
registro n. 43 Difesa, foglio n. 58

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIO D'ARGENTO

GAUDENZI Antonio di Marsilio, classe 1922, da Gualdo Tadino (Perugia). — Combattente fiero e audace, si distingueva in numerose azioni partigiane per decisione e valore. Chiesto e ottenuto di partecipare ad una difficile missione in territorio fortemente presidiato da truppe nemiche, dava prova di alto spirito di sacrificio e di grande ardimento, portando brillantemente a termine il suo compito. Nel rientrare alla base veniva catturato insieme a tre commilitoni da una pattuglia nemica in agguato. Senza darsi per vinto, agendo con grande sangue freddo e particolare coraggio, riusciva rischiosamente ad evadere e a portare in salvo anche i propri commilitoni. Bell'esempio di coraggio e di virtù militari. — Gualdo Tadino - Villa S. Lucia - Serradica, 23 giugno-2 luglio 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

CAREGNATO Orfelio di Carlo, classe 1921, da Fortezza (Bolzano). — Giovane sottotenente dei bersaglieri, si votava tra i primi alla causa della libertà. Dopo aver agito per vario tempo clandestinamente nelle stesse file dell'avversario svolgendo preziosi servizi, assumeva il comando di un plotone di partigiani che guidava brillantemente in diverse azioni. Nel corso di una azione esplorante si scontrava col suo reparto con una formazione nemica di forza superiore riuscendo, grazie alle sue doti di fermezza, capacità e sprezzo del pericolo, ad infliggere all'avversario sensibili perdite. — Zona Siena Vagliagli S. Gusmè, settembre 1943 - luglio 1944.

DI GIROLAMO Claudio fu Severino, classe 1919, da Roccaraso (L'Aquila). — Ufficiale dell'Esercito, in servizio in zona di confine, riusciva a raggiungere dopo infinite peripezie la sua regione, ove contribuiva a costituire il movimento partigiano. Al comando di un reparto e sfidando ogni pericolo, partecipava a numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio, infliggendo al nemico ingenti perdite in uomini e materiali. — Zona di operazioni, settembre 1943 - aprile 1945.

FABBRINI Carlo di Guido, classe 1916, da Pelago (Firenze). — Ufficiale di artiglieria animato da forte amor di Patria entrava tra i primi nelle file partigiane sempre distinguendosi per capacità e valore. Dopo aver svolto preziosa attività informativa, organizzava un reparto di partigiani, al cui comando partecipava a numerose brillanti azioni mettendo in luce belle doti militari, sprezzo del pericolo e valore personale. — Zona Scarlino - Grosseto, settembre 1943-luglio 1944.

GAROFOLI Giovanni di Giuseppe, classe 1922, da Gualdo Tadino (Perugia). — Partigiano audace e valoroso partecipava instancabilmente e con brillanti risultati a numerose azioni di sabotaggio e guerriglia. Chiesto ed ottenuto di partecipare ad una difficile azione in zona fortemente presidiata da truppe nemiche, si distingueva per abnegazione, coraggio e sprezzo del pericolo. — Gualdo Tadino, ottobre 1943-luglio 1944 - Villa S. Lucia, 23-26 giugno 1944.

GRILLI Uliano fu Francesco, classe 1921, da Gaiole in Chianti (Siena). — Giovane e ardente ufficiale, sottrattosi alla cattura all'atto dell'armistizio, organizzava un reparto di partigiani, al cui comando compiva numerose azioni, distinguendosi per coraggio e slancio. Nel corso di una di tali azioni, incontrata una colonna di carriagi nemica, malgrado la disparità di forze, non esitava ad attaccarla ed a disperderla dopo aver inflitto dure perdite al reparto che la scortava. — Canapina - Ombrone, 25 giugno 1944.

MANDORLA Michele di Tommaso, classe 1926, da Gualdo Tadino (Perugia). — Entrato giovanissimo nelle file partigiane, partecipava a numerose azioni di sabotaggio e di disarmo di elementi avversari, distinguendosi per audacia, slancio e spirito di sacrificio. Nel corso di uno scontro notturno contro forze nemiche superiori, aziondando con abilità e ardimento l'unico fucile mitragliatore in dotazione alla sua pattuglia, contribuiva efficacemente a contenere e successivamente a mettere in fuga con perdite il preponderante avversario. — Gualdo Tadino, ottobre 1943 - luglio 1944 - Vaccara, 8 luglio 1944.

MONINI Nello di Zefferino, classe 1924, da Spoleto (Perugia). — Giovane partigiano animato da alti sentimenti, si distingueva per ardimento e spirito di sacrificio. In lunghi mesi di lotta si prodigava vigorosamente e incessantemente riuscendo di esempio e di sprone ai suoi commilitori. — Spoleto (Perugia), settembre 1943 - marzo 1944.

PAOLINI Ezio di Cessidio, classe 1909, da Chiaravalle (Ancona). — Ufficiale dell'Esercito si votava, dopo l'armistizio, alla lotta per la liberazione del patrio suolo. Inviato in missione speciale entro le linee avversarie, forniva a mezzo radio, con esemplare sprezzo del pericolo, importanti indicazioni sui movimenti del nemico. Arrestato in seguito a delazione e liberato si aggregava ad un reparto operante, partecipando validamente a numerose azioni. — Territorio occupato, settembre 1943 - giugno 1944.

PINGI Giuseppe di Pietro, classe 1921, da Napoli. — Giovane e ardente ufficiale carrista, passava tra i primi nelle file partigiane, distinguendosi sempre per capacità e audacia. Al comando di un reparto esplorante di partigiani, attaccava arditamente, sotto violento fuoco di sbarramento nemico, una munita posizione avversaria, riuscendo a mettere in fuga le forze occupanti, infliggendo loro dure perdite. Bell'esempio di coraggio e virtù militari. — Zona di Colbuccaro (Macerata), 21 giugno 1944.

SANDRIN Tuno di Olindo, classe 1925, da S. Stino di Livenza (Venezia). — Giovanissimo, partecipava alla lotta partigiana distinguendosi per audacia e spirito di sacrificio. Nel corso di un rastrellamento operato dalle forze di occupazione, si opponeva ad un reparto avversario superiore in forze e si batteva eroicamente azionando con abilità e sangue freddo l'unica arma automatica a disposizione della sua squadra. Benchè ferito nell'eroica resistenza, riusciva a tener testa al nemico e, ripiegando, a mettere in salvo la sua arma. — Zona Monte Fringuello (Gualdo Tadino - Perugia), 1° luglio 1944.

TERENZI Angelo di Attilio, classe 1924, da Castelsantangelo sul Nera (Macerata). — Partecipava con giovanile slancio alla lotta partigiana, distinguendosi in numerose azioni per generosità, coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito nel corso di un duro combattimento, non desisteva dall'azione sino all'annientamento del nemico, sostenendo col suo esempio l'impeto dei suoi commilitoni. — Appennino Umbro, febbraio 1944.

CROCE

AMBROSI Dario di Giuseppe, classe 1914, da Fagnano Castello (Cosenza). — Ufficiale dell'Esercito, passava nelle formazioni partigiane e assumeva il comando di un distaccamento col quale effettuava numerose, ardite azioni di guerriglia e atti di sabotaggio in zona montana. Catturato e detenuto dal nemico, manteneva contegno fermo e sereno e dimostrava elevato attaccamento alla causa della libertà, confermando le sue alte qualità morali e spirituali. — Valle Roveto - Serralunga (L'Aquila), aprile - giugno 1944.

BETTA Pietro di Agostino, classe 1919, da Pontremoli (Massa Carrara). — Ottimo combattente della libertà e abile comandante, sempre distintosi per capacità e sprezzo del pericolo. Durante un tenace combattimento a difesa di un abitato contro preponderanti forze avversarie, si esponeva prolungatamente al fuoco nemico per portare in salvo con sforzo sovrumano un dipendente gravemente ferito. Continuava poi la lotta sino a quando l'attacco non veniva respinto. — Passo del Bratello - Gotra (Parma), 16 luglio 1944.

(4602)

Decreto presidenziale 22 marzo 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
registro n. 46 Difesa, foglio n. 271

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

CROCE

CALLERI di SALA Edoardo Roberto di Guido Emilio, classe 1927, da Saluzzo (Cuneo). — Partecipava alla lotta di liberazione unendosi fin dall'inizio alle formazioni partigiane. Incurante dei rischi e delle privazioni, provvedeva con capacità e arditezza ad assicurare, in zone fortemente presidiate, vitali collegamenti. — Piemonte - Liguria, settembre 1943 - aprile 1945.

CAMEROTA Ciro di Carmine, classe 1920, da Atena Lucana (Salerno). — Carrista valoroso e fedele, seguiva, all'atto dell'armistizio, il proprio comandante partecipando con lui alla lotta clandestina nei quadri del Fronte della resistenza. Tratto in ar-

resto, nonostante lusinghe e violenze nulla rivelava che potesse compromettere l'organizzazione di cui faceva parte. Brillante esempio di fedeltà, di attaccamento al dovere e di spirito patriottico. — Roma, 10 settembre 1943 - 5 giugno 1944.

CASCIANI Silvestro di Giobatta Isidoro, classe 1915, da Pitigliano (Grosseto). — Accorso tra i primi a costituire una formazione partigiana, partecipava con essa alle azioni più rischiose, dando prova di coraggio non comune ed assoluto sprezzo del pericolo. — Zona di Manciano, ottobre 1943 - luglio 1944.

CAVALLARI Angelo di Marcello, classe 1920, da Ferrara. — Evaso dalla prigionia di guerra in Germania e riuscito a rimpatriare, si univa alle formazioni partigiane partecipando, con alto spirito di iniziativa e non comune coraggio, a numerose azioni di guerra, sempre di esempio ai suoi commilitoni. — Valle Susa, ottobre 1944 - aprile 1945.

CECCARELLI Giovanni di Umberto, classe 1922, da Falvaterra (Frosinone). — Entrato tra i primi nel movimento di Resistenza si distingueva, quale comandante di una squadra di partigiani, per slancio e ardimento in numerose, audaci azioni provocando al nemico notevoli perdite in uomini e materiali. — Ceprano, settembre 1943 - 4 giugno 1944.

CHIOFALO Salvatore di Pietro, classe 1924, da Palermo. — Partecipava ad un lungo ciclo di lotta partigiana con grande spirito combattivo, abnegazione e sprezzo del pericolo. Due volte ferito, rifiutava il ricovero e tornava al suo reparto, fornendo luminoso esempio ai commilitoni. — Zona di Belluno, giugno 1944 - 3 maggio 1945.

COLARULO Luciano di Giovanni, classe 1923, da Mosso Santa Maria (Vercelli). — Al comando di una pattuglia di partigiani veniva attaccato, durante una azione, da preponderanti forze avversarie. Con alto spirito d'iniziativa e cosciente sprezzo del pericolo, si lanciava tra i primi al contrattacco riuscendo a contenere l'azione nemica e a dar tempo ai suoi gregari di retrocedere su altra, più solida posizione. — Vignale (Alessandria), 22 marzo 1945.

CONTINI Domenico di Giuseppe, classe 1922, da Varese. — Valoroso ufficiale della Guardia di finanza, collaborava tra i primi validamente alla lotta di liberazione, fornendo utili informazioni militari e procurando armi, munizioni e viveri alle formazioni partigiane. — Zona di Avezzano - Tagliacozzo, 9 settembre 1943 - 4 giugno 1944.

COPPOLA Rocco Arturo, classe 1927, da Atina (Frosinone). — Giovanissimo, entrava volontariamente nelle formazioni partigiane distinguendosi in numerose azioni per entusiasmo, sprezzo del pericolo e abnegazione Nel corso di un duro combattimento contro soverchianti forze avversarie non esitava ad accorrere in aiuto di commilitoni circondati e, richiamando su di sé il fuoco avversario, consentiva loro di attestarsi su altre posizioni. — Baraggia della Garella (Buronzo - Vercelli), 26 marzo 1945.

DANASINO Emilio di Giuseppe, classe 1921, da Vinzaglio (Novara). — Comandante di distaccamento partigiano, attaccato da un reparto avversario superiore in uomini e mezzi, resisteva accanitamente finchè, per evitare la cattura dei propri dipendenti, ordinava loro di ripiegare, restando da solo a proteggere il movimento. Circondato, rifiutava la resa finchè, ferito e perdute le forze, veniva catturato. — Gaglianico (Vercelli), 28 novembre 1944.

DI MARTINO Giuseppe di Giorgio, classe 1919, da Vittoria (Ragusa). — Partigiano coraggioso e deciso, partecipava validamente alla lotta di liberazione. Durante un massiccio attacco avversario, visto il proprio reparto in pericolo d'essere sopraffatto dalla superiorità nemica, non esitava a proteggerne il ripiegamento svolgendo una efficace, ardita azione di fuoco anche allo scoperto. — Val Pesio, 7 aprile 1944.

DIONISIO Virgilio di Ettore, classe 1923, da Troia (Foggia). — Sottufficiale dell'Aeronautica, entrava fin dall'inizio a far parte del movimento di resistenza e, quale elemento di collegamento e informatore, portava brillantemente a termine numerose missioni. Arrestato per delazione, resisteva ad ogni pressione nulla rivelando sull'organizzazione di cui faceva parte. Liberato in seguito all'arrivo delle truppe alleate, riprendeva immediatamente la sua attività per la causa della libertà. — Roma, settembre 1943 - giugno 1944.

DOGLIO Tommaso Felice di Pietro, classe 1921, da Bosconero (Torino). — Audace e generoso, sempre presente dove più il pericolo incombeva, era tra i primi organizzatori e comandante di reparti partigiani. Arrestato e tenuto come ostaggio, riusciva, con grande abilità e consapevole sprezzo del pericolo, ad evadere ed a raggiungere in tempo i suoi uomini per guidarli in ripetuti combattimenti, fino alla vittoria finale. — Torino, settembre 1943 - aprile 1945.

FELICI Pietro di Augusto, classe 1913, da Percile (Roma). — Aderiva sin dall'inizio alla lotta di resistenza ed effettuava ininterrottamente atti di sabotaggio e feconda opera di propaganda. Durante la liberazione di Roma partecipava con la sua formazione partigiana a scontri con il nemico, catturando prigionieri e materiale. — Roma, settembre 1943 - giugno 1944.

FERRARI Nicola Leonardo fu Giovanni Battista, classe 1897, da Pontremoli (Massa Carrara). — Capo operaio di uno stabilimento occupato dalle forze nemiche effetuava, con grave rischio, continua opera di sabotaggio e contribuiva successivamente a salvare dalla distruzione impianti e macchinari. — Cesano di Roma, 12 settembre 1943 - 6 giugno 1944.

(5288)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1966.

Modifiche al regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con i decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962 e 6 maggio 1963;

Decreta:

Articolo unico.

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 9 settembre 1957 e modificato con i decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962 e 6 maggio 1963 è ulteriormente modificato come segue:

Art. 15. — E' sostituito dal seguente:

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente il presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può per alcun motivo essere riaperta.

Dopo di che il presidente della Commissione:

a) dispone l'affissione, nell'albo dell'Università o della Prefettura, dell'elenco in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato gli esami.

L'elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove.

b) cura che un elenco completo di tutti i candidati presentatisi con la indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo sia inviato al Ministero. Detto elenco deve essere firmato dal presidente e dal segretario della Commissione. Altra copia dell'elenco stesso, firmato dal presidente e da tutti i commissari, resta allegata al verbale dell'ultima seduta della Commissione;

c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università o Istituti che hanno loro rilasciati i diplomi e le lauree, perchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

Art. 20. — E' sostituito dal seguente:

A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale.

Il segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero della pubblica istruzione dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame firmato dal presidente della Commissione stessa e dal segretario stesso.

L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati, della data e del luogo di nascita, della Università o Istituto superiore ove è stato conseguito il titolo accademico, nonchè del voto riportato.

Detto elenco viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sarà dato avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Le Università curano, su moduli forniti dal Provveditorato generale dello Stato, la redazione dei diplomi, i quali muniti del bollo dell'Università e firmati per il Ministro, dal rettore, sono poi consegnati agli interessati.

Non possono essere consegnati i diplomi, nè essere rilasciati certificati, se non a coloro che abbiano presentato alla segreteria della Commissione la quietanza, emessa dall'Opera della Università o Istituto ove hanno conseguito il titolo accademico attestante l'avvenuto versamento della tassa di L. 10.000, di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Per gli esami espletati in sede non universitaria, la redazione dei diplomi ed il rilascio dei duplicati di cui al successivo art. 21 sono curati dal Ministero della pubblica istruzione.

Nessun diploma può essere consegnato dalla segreteria della Commissione se non sia prima pervenuta alla segreteria stessa conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento del titolo esibito per l'ammissione agli esami di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1967
Registro n. 24 Pubblica istruzione, foglio n. 222

(5824)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1967.

Costituzione della Commissione consultiva presso la Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per la iscrizione negli albi degli assuntori dei servizi di commercializzazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Ritenuta la necessità di far luogo alla costituzione della Commissione consultiva prevista dagli articoli 10 e 11 della citata legge 13 maggio 1966, n. 303;

Viste le designazioni, promosse a norma e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 11 della legge 13 maggio 1966, delle organizzazioni a carattere nazionale delle categorie dei coltivatori diretti, degli agricoltori, dei mezzadri, coloni e compartecipanti, dei commercianti e degli industriali, nonchè delle organizzazioni nazionali delle cooperative e delle associazioni a carattere nazionale degli istituti di credito, legalmente riconosciute;

Decreta:

La Commissione incaricata di svolgere l'attività consultiva presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, prevista dall'art. 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è così costituita:

Parlagreco avv. Attilio, Tartaglini dott. Aldo e Bissi per. agr. Elio, designati dalle organizzazioni a carattere nazionale della categoria dei coltivatori diretti;

Barbato dott. Rodolfo, Diana dott. Alfredo e Chidichimo dott. Rinaldo, designati dalle organizzazioni a carattere nazionale della categoria degli agricoltori;

Carducci per. agr. Elio, Palmiotti avv. Tommaso e Fioravanti Rino, designati dalle organizzazioni a carattere nazionale della categoria dei mezzadri, coloni e compartecipanti;

Bertoli comm. Alessandro, Piancastelli dott. Ezio e Bernardini Luciano, designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute;

Porena dott. Eduardo, designato dalle organizzazioni a carattere nazionale della categoria dei commercianti;

Masprone dott. Alberto, designato dalle organizzazioni a carattere nazionale della categoria degli industriali;

Folena dott. Luigi, Sella dott. Luigi e Conti dottor Domenico, designati dalle associazioni a carattere nazionale degli istituti di credito, legalmente riconosciute.

Roma, addì 24 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(5916)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Cavaso del Tomba e Possagno (Treviso).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 ottobre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il tempio canoviano, sita nel territorio dei comuni di Possagno e Cavaso del Tomba (Treviso);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Possagno e Cavaso del Tomba;

Esaminata l'opposizione presentata, a termini di legge dalla Soc. Later, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, il tempio canoviano e l'abitato su cui si eleva, s'inseriscono nel paesaggio circostante in modo tale da formare una bellezza d'insieme di eccezionale valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra la espressione della natura e quella del lavoro umano, godibile dalla strada provinciale n. 24 di Val Organa, e dalla zona contermine, che va dal valico in prossimità del confine con il comune di Castelcucco fino al bivio con la strada comunale denominata via Morera;

Decreta:

La zona circostante il tempio canoviano, sita nel territorio dei comuni di Possagno e Cavaso del Tomba (Treviso), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Zona a nord della strada provinciale n. 26 Pedemontana del Grappa - Ad ovèst e nord in comune di Possagno: dal bivio Croce, per via Soffratta, fino al cimitero di Possagno, e dal cimitero, lungo la via omonima, fino al quadrivio al centro della frazione di Masiere. Dal centro di Masiere a quota 308, lungo via Vardanega, in corrispondenza con l'inizio e lungo poi tutto il sentiero che passa a monte dell'Oratorio di S. Rocco, quota 421, fino a 100 metri sopra il termine del tratto rettilineo della via Crucis di S. Rocco. Da qui 100 metri a nord dell'asse della strada di S. Rocco fino alla congiunzione, in corrispondenza della mulattiera di Val della Gheda, con il limite della fascia di eguale ampiezza corrente ad ovest della strada di Col di Draga. Da questo punto, infine, fino al Col di Draga; 100 metri a ovest dell'asse stradale della via omonima, fino al primo tornante, e della congiungente i punti più esterni dell'asse stradale di detto tornante con quello di quota 495 e con il tratto di circonvallazione della casa del S. Cuore, prolungato nella mezzavia fino al rettilineo terminale di quota 605.

A nord ed est in comune di Possagno e Cavaso del Tomba: da quota 605, lungo il confine comunale fino al punto di incrocio dello stesso con la strada vicinale delle Caldoie. Il proseguimento della via Caldoie, in comune di Cavaso, a nord della frazione di Obledo, fino all'incrocio con la via Obledo e suo prolungamento, strada delle Camerette, e da qui, scendendo, una fascia di metri 100 a est di detta strada ed a nord della provinciale, con limite alla strada vicinale della Camardella ad est della Chiesetta di S. Ermacora.

Zona a sud della strada provinciale n. 26 Pedemontana del Grappa - Ad est - Comune di Cavaso del Tomba e Possagno: dalla Chiesetta di S. Ermacora lungo la Pedemontana fino all'incrocio della stessa con la strada provinciale n. 24 di Val Organa o Asolana - La strada n. 24 fino all'incrocio con la via Morera.

Ad ovest - Comune di Possagno: 50 metri ad ovest dell'asse stradale della via Morera per tutto il tratto della stessa dalla strada Asolana fino al bivio Croce sulla Pedemontana.

A sud - Comune di Possagno: 100 metri ad est ed ovest dell'asse stradale della strada provinciale n. 24, dal bivio con la via Morera fino al passo di Val Organa, confine col comune di Castelcucco.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Possagno e Cavaso del Tomba provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso

Stralcio verbale della seduta del giorno 13 *ottobre* 1965 *per la trattazione del seguente ordine del giorno*:

(*Omissis*).

2) POSSAGNO - CAVASO DEL TOMBA - Proposta di vincolo zona circostante il tempio canoviano.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Treviso;

Esaminata, previo accesso sul luogo, la situazione della zona circostante il tempio del Canova in Possagno e constatata l'urgente ed improrogabile necessità di tutelare la stessa, nonchè la conca in cui sorge il paese ed in particolare il declivio dei colli a nord dello stesso e della monumentale opera che lo sovrasta;

Considerato che il tempio canoviano e l'abitato su cui si eleva, s'inseriscono nel paesaggio circostante in modo tale da formare una bellezza d'insieme di eccezionale valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, bellezza che qualsiasi nuova costruzione non controllata potrebbe deturpare irrimediabilmente;

Considerato altresì che questo incomparabile quadro naturale include nel suo sfondo verso levante anche una porzione del territorio del comune di Cavaso del Tomba;

Ritenuto che la strada provinciale n. 24 di Val Organa e la zona contermine, dal valico in prossimità del confine col comune di Castelcucco fino al bivio con la strada comunale denominata via Morera, costituiscono un belvedere dal quale si gode l'intero panorama della zona e del centro di Possagno, dominato dal tempio canoviano, la cui inconfondibile facciata neoclassica appare per prima in tutta la sua maestà alla vista di chi proviene da Asolo.

A sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Propone

il vincolo di tutela delle sottoindicate zone dei comuni di Possagno e Cavaso del Tomba entro il perimetro così delimitato e segnato in giallo nella allegata planimetria n. 2:

Zona a nord della strada provinciale n. 26 Pedemontana del Grappa.

Ad ovest e nord in comune di Possagno: dal bivio Croce, per via Soffratta, fino al cimitero di Possagno, e dal cimitero lungo la via omonima, fino al quadrivio al centro della frazione di Masiero. Dal centro di Masiero a quota 308, lungo la via Vardanega, in corrispondenza con l'inizio e lungo poi tutto il sentiero che passa a monte dell'Oratorio di S. Rocco - quota 421 - fino a 100 metri sopra il termine del tratto rettilineo della via Crucis di S. Rocco.

Da qui 100 metri a nord dell'asse della strada di S. Rocco fino alla congiunzione, in corrispondenza della mulattiera di Val della Gheda, con il limite della fascia di eguale ampiezza corrente ad ovest della strada di Col di Draga. Da questo punto, infine, fino al Col di Draga; 100 metri a ovest dell'asse stradale della via omonima fino al primo tornante e della congiungente i punti più esterni dell'asse stradale di detto tornante con quello di quota 495 e con il tratto in circonvallazione della casa del S Cuore, prolungato nella mezzavia fino al rettilineo terminale di quota 605.

A nord ed est in comune di Possagno e Cavaso del Tomba: da quota 605, lungo il confine comunale fino al punto di incrocio dello stesso con la strada vicinale delle Caldoie. Il proseguimento della via Caldoie in confine di Cavaso, a nord della frazione di Obledo, fino all'incrocio con la via Obledo e suo prolungamento, strada delle Camerette, e da qui, scendendo, una fascia di metri 100 a est di detta strada ed a nord della provinciale, con limite alla strada vicinale della Camardella ad est della Chiesetta di S. Ermacora.

Zona a sud della strada provinciale n. 26 Pedemontana del Grappa.

Ad est comune di Cavaso del Tomba e Possagno: dalla Chiesetta di S. Ermacora lungo la Pedemontana fino all'incrocio della stessa con la strada provinciale n. 24 di Val Organa o Asolana. La strada n. 24 fino all'incrocio con la via Morera.

Ad ovest comune di Possagno: 50 metri ad ovest dell'asse stradale della via Morera per tutto il tratto della stessa dalla strada Asolana fino al bivio Croce sulla Pedemontana.

Ad sud comune di Possagno: 100 metri ad est ed ovest dell'asse stradale della strada provinciale n. 24, dal bivio con la via Morera fino al passo di Val Organa, confine col comune di Castelcucco.

La proposta viene approvata da tutti i membri della Commissione all'infuori del sindaco di Possagno che esprime voto contrario solo per il vincolo ad ovest della via Morera.

(*Omissis*);

(5460)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Vista la nota n. 1247 del 20 aprile 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria comunica che il dott. Mario Tria è stato nominato commissario prefettizio del comune di Gubbio, in sostituzione del sindaco ins. Giuseppe Bei-Clementi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria l'ins. Giuseppe Bei-Clementi con il dott. Mario Tria, commissario prefettizio al comune di Gubbio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mario Tria è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio al comune di Gubbio, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, in sostituzione dell'ins. Giuseppe Bei-Clementi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(5713)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di S. Maria ai Monti e S. Rocco e del vallone al ponte dei Calciaioli, in comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 novembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Santa Maria ai Monti e S. Rocco e il vallone al ponte dei Calciaioli, in comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Napoli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico, quella di S. Maria e S. Rocco, perchè costituisce un quadro naturale di particolare bellezza che spazia verso Napoli, il mare e il verde del vallone godibile da belvederi accessibili al pubblico inseriti in ambienti architettonici di notevole interesse ed, in particolare, dal sagrato di Santa Maria dei Monti verso S. Eframo vecchio e verso Napoli, dalla nuova strada di S. Maria ai Monti verso il Cavone con un angolo di vista di 360 gradi verso ampie distese di verde con ville e cascinali, felicemente inseriti nella mossa orografia dei valloni, dal ponte nuovo S. Rocco verso villa Paterno e verso il vallone S. Rocco con il vecchio ponte su uno sfondo verde di alti filari di pini, dal vecchio ponte verso il vallone S. Rocco, dalla via Agnano-Miano verso il Cavone Boscariello e verso il vallone S. Rocco, con sullo sfondo, un tratto del panorama di Napoli;

inoltre forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale che si accentra verso il convento delle Carmelitane, il complesso di S. Maria ai Monti, il palazzo Paterno; la seconda zona, quella del vallone al ponte dei Calciaioli, perchè costituisce un quadro naturale godibile dai belvederi accessibili al pubblico della via Orsolana e della via Leonardo Bianchi;

Decreta:

Le zone di S. Maria ai Monti e S. Rocco e del vallone al ponte dei Calciaioli site nel territorio del comune di Napoli hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Zona S. Maria ai Monti e S. Rocco: via Agnano-Miano dal ponte Caracciolo a « Il Frullone », dal Frullone a villa Flauti, vallone « Il Boscariello » fino alla Masseria Macedonia, linea parallela al vallone « Il Boscariello » ed al Cavone di Capodimonte distante m. 100 dal ciglio superiore a nord, ciglio superiore ad est del vallone S. Maria ai Monti fino alle case De Rosa, limite delle zone già vincolate, muro di cinta del parco di Capodimonte, via di Miano, via di Marano, via Vecchia S. Rocco, via Bosco di Capodimonte, linea rètta dal bivio di via vecchia S. Rocco e via di Bosco di Capodimonte a villa Casella, e dalla villa Casella alla villa di Maio sul Cavone delle Noci, strada di villa di Maio a ponte Caracciolo;

Zona del vallone al ponte dei Calciaioli: via Leonardo Bianchi, via Orsolone fino al ponte dei Calciaioli limite della zona già vincolata fino al convento dei Gesuiti, strada del convento dei Gesuiti a piazza Cangiani.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria delle zone vincolate, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 maggio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli

Verbale n. 1 - (Stralcio)

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore diciassette e trenta in Napoli e negli uffici della Soprintendenza ai monumenti della Campania, previa convocazione nei modi di legge si è riunita la Commissione provinciale di Napoli per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per discutere sui seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) NAPOLI - Località S. Maria ai Monti e S. Rocco (Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497);

3) NAPOLI - Vallone al ponte dei Calciaioli (Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497).

(*Omissis*).

la Commissione all'unanimità

Delibera

l'imposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 numeri 4 e 3) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti località:

1) NAPOLI - Località S. Maria ai Monti e S. Rocco.

Delimitazione: via Agnano-Miano dal ponte Caracciolo a « il Frullone », dal Frullone a villa Flauti, vallone « Il Boscariello » fino alla masseria Macedonia, linea parallela al vallone « Il Boscariello » ed al Cavone di Capodimonte distante m. 100 dal ciglio superiore a nord, ciglio superiore ad est del vallone S. Maria ai Monti fino alle case De Rosa limite delle zone già vincolate, muro di cinta del parco di Capodimonte, via di Marano, via Vecchia S. Rocco, via Bosco di Capodimonte, linea retta dal bivio di via vecchia S. Rocco e via di Bosco di Capodimonte a villa Casella, e dalla villa Casella alla villa Di Maio sul Cavone delle Noci, strada di villa di Maio a ponte Caracciolo.

Detta zona risulta rappresentata sulla planimetria allegata come parte integrante del presente verbale.

Motivazione del vincolo: Quadri panoramici verso Napoli e il mare o verso il verde di valloni che solcano tutto l'altopiano, fruibili da belvederi pubblici spesso inseriti in ambienti architettonici di notevole interesse ed in particolare: dal sagrato di Santa Maria dei Monti verso S. Eframo Vecchio e verso Napoli — dalla nuova strada di S. Maria ai Monti verso il Cavone di Capodimonte — dal ponte del Cavone con un angolo di 360 gradi verso ampie distese di verde con ville o cascinali, felicemente inserite nella mossa orografia dei valloni; dal ponte nuovo S. Rocco verso villa Paterno e verso il vallone S. Rocco con il vecchio ponte su uno sfondo di alti filari di pini — dal vecchio ponte verso il vallone S. Rocco; dalla via Agnano-Miano verso il Cavone Boscariello e verso il vallone S. Rocco, con sullo sfondo, un tratto del panorama di Napoli.

Il vincolo su questa zona consente anche la tutela dell'originario ambiente naturale intorno ad edifici di notevole pregio artistico quali ad esempio il convento delle Carmelitane, il complesso di S. Maria ai Monti, il palazzo Paterno.

2) NAPOLI - Vallone al ponte dei Calciaioli.

Delimitazione: via Leonardo Bianchi, via Orsolona fino al ponte dei Calciaioli, limite della zona già vincolata fino al convento dei Gesuiti, strada del convento dei Gesuiti a piazza Cangiani.

Detta zona risulta rappresentata sulla planimetria allegata come parte integrante del presente verbale.

Motivazione del vincolo: Quadro naturale dal belvedere pubblico di via Orsolona; nell'angolo ristretto dalla costa verde del vallone si inserisce la vista di Napoli con lo sfondo luminoso del mare e del Vesuvio.

La stessa zona costituisce quadro naturale di particolare interesse anche dalla via Leonardo Bianchi (art. 1 numeri 3 e 4) legge 1947 del 1939 e articoli 9 e 5 del reg. 1357 del 1940).

(*Omissis*).

(5778)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1967.

Sostituzione di un componente della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e di piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1966 e 15 settembre 1966 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1966, n. 166 e del 4 ottobre 1966, n. 247;

Vista la lettera n. 13889 in data 2 maggio 1967 della Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con la quale si designa il dott. Gino Iacomelli membro effettivo della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione del dott. Vincenzo Normando che ha cessato di far parte del predetto Ente;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Gino Iacomelli è nominato membro effettivo della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, quale rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sostituzione del dott. Vincenzo Normando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1967

Il Ministro: TOLLOY

(5716)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione del Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche econologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Decreta:

Nella regione del Piemonte gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

PIEMONTE

Nella regione del Piemonte, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive.

1° *Territorio. — Alta e media montagna alpina* (1).

Comprende tutta l'alta montagna della fascia alpina delle provincie di Novara, Vercelli, Torino e Cuneo, per una superficie di circa 769.000 ettari.

Fanno parte del territorio i terreni appartenenti alle circoscrinzioni comunali di: Baceno, Crodo, Formazza Premia, Trasquera, Varzo, Antrona Schieranco, Bognanco, Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Crevola d'Ossola, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Seppiana, Trontano, Viganella, Villadossola, Vogogna, Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette, Aurano, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro, Intragna, Miazzina, Ameno, Armeno, Arola, Casale Corte Cerro, Cesara, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Miasino, Nonio, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno, Quarna Sotto, San Maurizio d'Opaglio, Arizzano, Baveno, Bee, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Cossogno, Ghiffa, Gignese, Massino Visconti, Mergozzo, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Verbania, Vignone, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Germagno, Loreglia, Macugnaga, Massiola, Quarna Sopra, Valstrona, Vanzone con San Carlo, in provincia di Novara; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Alloche, Andorno Micca, Borgosesia, Breia, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Caprile, Cellio, Civiasco, Coggiola, Guardabosone, Miagliano, Mosso Santa Maria, Piedicavallo, Pistolesa, Portula, Postua, Pralungo, Pray, Quarona, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Tollegno, Trivero, Valduggia, Valle Mosso, Varallo, Veglio, Vocca, Donato, Graglia, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo in provincia di Vercelli; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco, Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Ala di Stura, Alpette, Balme, Cantoira, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Frassinetto, Germagnano, Groscavallo, Ingria, Lemie, Locana, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Noasca, Pessinetto, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Traves, Usseglio, Valprato Soana, Viù, Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salabertano, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Venalzio, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa di

---

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Novara, nn. 1, 2, 3, 4 di Vercelli, nn. 4, 5, 6, 7 di Torino, nn. 2, 5 di Cuneo e parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 8, 11 di Torino, nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8 di Cuneo.

San Michele, Condove, Rubiana, San Didero, San Giorgio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Villar Focchiardo, Coazze, Giaveno, Valgioje, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Usseaux, Villar Perosa, Angrogna, Bobbio Pelice, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice in provincia di Torino; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bellino, Briga Alta, Canosio, Caprauna, Cartignano, Casteldefino, Castelmagno, Celle di Macra, Crissolo, Elva, Entracque, Frabosa Soprana, Frassino, Garessio, Limone Piemonte, Macra, Marmora, Melle, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Oncino, Ormea, Ostana, Pamparato, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccabruna, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Stroppo, Valdieri, Valloriate, Valmala, Vernante, Vinadio, in provincia di Cuneo.

2° *Territorio. — Bassa montagna alpina* (1).

Costituisce una situazione di transizione fra la montagna e la collina e comprende la parte nord-occidentale della fascia alpina e parte della collina pedemontana del Saluzzese, per una superficie di circa 158.000 ettari.

Fanno parte del territorio i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Borgiallo, Canischio, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cuorgné, Forno Canavese, Prascorsano, Pratiglione, San Colombano Belmonte, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Roletto, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Pinerolo, San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Brondello, Brossasco, Gambasca, Isasca, Paesana, Pagno, Rifreddo, Rossana, Sanfront, Venasca, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Dronero, Rocavione, Valgrana, Vignolo, Villar San Costanzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Roccasparvera, Boves, Chiusa di Pesio, Frabosa Sottana, Peveragno, Roccaforte Mondovì, Bagnasco, Battifollo, Castelnuovo di Ceva, Lisio, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Nucetto, Perlo, Priero, Priola, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torre Mondovì, Viola, Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Martiniana Po, Revello in provincia di Cuneo.

3° *Territorio. — Collina depressa e montagna appenninica* (2).

Comprende le alte colline depresse sottostanti alla fascia alpina, quelle meridionali e la montagna appenninica, per una superficie di circa 216.000 ettari.

Fanno parte del territorio i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Belgirate, Colazza, Lesa, Meina, Nebbiuno, Pisano in provincia di Novara; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Bioglio, Casapinta, Crevacuore, Crosa, Curino, Lozzolo, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Piatto, Quaregna, Ronco Biellese, Selve Marcone, Serravalle Sesia, Soprana, Sostegno, Strona, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Villa del Bosco, Zumaglia, Camburzano, Magnano, Mongrando, Sala Biellese, Torazzo, Zubiena in provincia di Vercelli; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Barbania, Front, Levone, Lombardore, Rivara, Rivarossa, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, Vauda Canavese, Balangero, Cafasse, Caselette, Fiano, Givoletto, La Cassa, Lanzo Torinese, San Gillio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Almese, Avigliana, Buttigliera Alta, Reano, Rosta, Sangano, S. Ambrogio di Torino, Trana, Villarbasse, Villar Dora in provincia di Torino; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Albaretto della Torre, Arguello, Benevello, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Castino, Cerretto delle Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Montelupo Albese, Niella Tanaro, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Belvedere Langhe, Bergolo, Bonvicino, Camerana, Castelletto Uzzone, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocca Ciglié, Saliceto, Torre Bormida, Torresina, in provincia di Cuneo; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime, in provincia di Asti; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Dernice, Fabbrica Curone, Gremiasco, Grondona, Mongiardino Ligure, Montacuto, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Bosio, Fraconalto, Voltaggio, Avolasca, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Gavazzana, Momperone, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Spineto Scrivia, Villalvernia, Villaromagnano, Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Garbagna, Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera; Cassinelle, Malvicino, Molare, Morbello, Pareto, Ponzone, Prasco, Cartosio, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Grognardo, Melazzo, Merana, Montechiaro d'Acqui, Ponti, Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria.

4° *Territorio. — Media e bassa collina ad indirizzi vari* (1).

Comprende le colline medie e basse sottostanti alla cerchia alpina, quelle torinesi e del Monferrato, per una superficie di circa 172.000 ettari.

Fanno parte del territorio i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Borgofranco d'Ivrea; Colleretto Giacosa, Fiorano Canavese, Lessolo, Loranzé, Montalto Dora, Parella, Quagliuzzo, Strambinello, Bollengo, Burolo, Chiaverano, Palazzo Canavese, Piverone, Azeglio, Borgomasino, Caravino, Cossano Canavese, Maglione, Settimo Rottaro, Barone Canavese, Candia Canavese, Cuceglio, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, San Martino Canavese, Vialfré, Aglié, Bairo, Baldissero Canavese, Castellamonte, Pertusio, Torre Bairo, Valperga, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Monteu da Po, Rivalba,

(1) Sono interessate parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 8, 11, 16 di Torino, nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 di Cuneo.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT n. 12 di Cuneo, 4 di Asti e 1, 2 di Alessandria e parte delle regioni agrarie ISTAT n. 8 di Novara, 5, 6 di Vercelli, 3, 9, 10, 11, 14 di Torino, 11, 13, 14 di Cuneo, 3 di Asti, 5, 7, 8, 12 di Alessandria.

(1) Sono interessate la regione agraria ISTAT n. 12 di Torino e parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 8, 9, 17 di Torino, 8, 9, 10, 11, 12 di Novara, 6, 9 di Vercelli, 4, 5, 10, 12 di Alessandria, 9, 10, 13, 14, 17 di Cuneo.

San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua Savoia, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Chieri, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, in provincia d. Torino; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Arona, Bolzano Novarese, Briga Novarese, Comignago, Dormelletto, Gargallo, Gozzano, Invorio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Soriso, Agrate Conturbia, Bogogno, Borgomanero, Cureggio, Divignano, Gattico, Veruno, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Fontaneto d'Agogna, Cressa, Mezzomerico, Suno, in provincia di Novara; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Roppolo, Viverone, Zimone, Cavaglià, Dorzano, Moncrivello, in provincia di Vercelli; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Berzano di Tortona, Castellar Guidobono, Monleale, Pozzol Groppolo, Sarezzano, Viguzzolo, Volpedo, Volpeglino, Castelletto Monferrato, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Rivarone, San Salvatore Monferrato, Valenza, Altavilla Monferrato, Camagna, Conzano, Cuccaro Monferrato, Fubine, Lu, Vingnale Monferrato, in provincia di Alessandria; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Busca, Costigliole Saluzzo, Manta, Piasco, Verzuolo, Ceresole Alba, Sommariva del Bosco, Baldissero d'Alba, Corneliano d'Alba, Montalto Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Piobesi di Alba, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva Perno, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Priocca, Vezza d'Alba, Briaglia, Castellino Tanaro, Ceva, Ciglié, Lesegno, Niella Tanaro, Roascio, San Michele Mondovì, Vicoforte, in provincia di Cuneo.

5° Territorio. — *Collina a prevalenti indirizzi viticoli e viticoli-zootecnici* (1).

Comprende tutta la classica collina viticola del Monferrato e delle Langhe, la collina viticola degradante dall'Appennino e quella novarese del Sesia, per una superficie di 229.000 ettari.

Fanno parte del territorio i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Boca, Cavallirio, Grignasco, Maggiora, Prato Sesia, Carpignano Sesia, Fara Novarese, Ghemme, Romagnano Sesia, Sizzano, in provincia di Novara; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Barbaresco, Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Santo Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella, Alba, Barolo, Castiglione Falletto, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Novello, Roddi, Serralunga d'Alba, Verduno, Bastia Mondovì, Clavesana, Dogliani, Farigliano, in provincia di Cuneo; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Albugnano, Aramengo, Berzano di San Pietro, Cocconato, Moncucco Torinese, Moransengo, Robella, Tonengo, Baldichieri d'Asti, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Castellero, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Ferrere, Maretto, Monale, Montafia, Passerano Marmorito, Piea, Pino d'Asti, Roatto, Settime, Soglio, Viale d'Asti, Villafranca d'Asti, Castellalfero, Colcavagno, Corsione, Cunico, Frinco, Montechiaro d'Asti, Montiglio, Piovà Massaia, Scandeluzza, Villa San Secondo, Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango, Portocomaro, Scurzolengo, Tonco, Refrancore, Viarigi, Asti, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Revigliasco d'Asti, San Damiano d'Asti, Tigliole, Agliano, Antignano, Azzano d'Asti, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calosso, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Coazzolo, Cortiglione, Fontanile, Incisa Scapaccino, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vigliano d'Asti, Vinchio, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti, in provincia di Asti; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Carrosio, Casaleggio Boiro, Francavilla Bisio, Gavi, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Pasturana, Tassarolo, Capriata d'Orba, Castelletto d'Orba, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Belforte Monferrato, Ovada, Tagliolo Monferrato, Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Castelnuovo Bormida, Ricaldone, Rivalta Bormida, Strevi, Terzo, Carpeneto, Cremolino, Montaldo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Rocca Grimalda, Trisobbio, Visone, Cella Monte, Cereseto, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Terruggia, Treville, Alfiano Natta, Castelletto Merli, Murisengo, Odalengo Piccolo, Ponzano Monferrato, Villadeati, Camino, Cerrina, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Odalengo Grande, Solonghello, Villamiroglio, in provincia di Alessandria.

6° Territorio. — *Zone di piano, colle e d'altopiano* (1).

Comprende le zone non contigue degli altipiani piemontesi, per una superficie di circa 102.000 ettari.

Fanno parte del territorio i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Marano Ticino, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia, Barengo, Briona, Vaprio d'Agogna in provincia di Novara; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Biella, Cerreto Castello, Cossato, Lessona, Valdengo, Vigliano Biellese, Brusnengo, Castelletto Cervo, Gattinara, Masserano, Mottalciata, Roasio, in provincia di Vercelli; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Isolabella, Poirino, Pralorno, Riva presso Chieri, in provincia di Torino; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Bra, Cervere, Cherasco, Marene, Narzole, Sanfrè, Salmour, Carrù, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Margarita, Mondovì, Morozzo, Pianfei, Piozzo, Rocca de' Baldi, Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Buttigliera di Asti, Cellarengo, Dusino S. Michele, S. Paolo Solbrito, Valfenera, Villanova d'Asti, in provincia di Asti.

7° Territorio. — *Pianura ad indirizzi meno intensivi* (2).

Comprende le zone di pianura, non contigue, con terreni di mediocre fertilità naturale, per una superficie di circa 102.990 ettari.

---

(1) Sono interessate la regione agraria ISTAT n. 2 di Asti e parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 9, 10, 12 di Novara, 11, 13 di Cuneo, 1, 3, 5 di Asti e 3, 4, 6, 7, 8 di Alessandria.

(1) Sono interessate parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 11, 12 di Novara, 5 di Vercelli, 17 di Torino, 10, 14, 15, 16, 17 di Cuneo e 1 di Asti.

(2) Sono interessate parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 9, 10, 11, 14, 15 di Torino, 5 di Asti, 6, 10, 11, 12 di Alessandria, 6 e 9 di Vercelli.

Fanno parte del territorio i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Ciriè, Druento, Grosso, Mathi, Nole, Robassomero, San Maurizio Canavese, Venaria, Villanova Canavese, Alpignano, Beinasco, Bruino, Collegno, Grugliasco, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, Settimo Torinese, Torino, in provincia di Torino; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di: Castello di Annone, Cerro Tanaro, in provincia di Asti; Alessandria, Bosco Marengo, Frugarolo, Piovera, Pozzolo Formigaro, Basaluzzo, Fresonara, Novi Ligure, Predosa, Sezzadio, Bergamasco, Carentino, Frascaro, Gamalero, Masio, Oviglio, Quattordio, Felizzano, Quargnento, Solero, in provincia di Alessandria; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Benna, Borriana, Candelo, Cerrione, Gaglianico, Massazza, Occhieppo Inferiore, Ponderano, Salussola, Sandigliano, Verrone, in provincia di Vercelli.

8° *Territorio. — Pianura fertile non risicola* (1).

Comprende tutta la pianura fertile non risicola per una superficie di circa 276.000 ettari.

Fanno parte del territorio i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Albiano d'Ivrea, Banchette, Cascinette d'Ivrea, Ivrea, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Romano Canavese, Salerano Canavese, Samone, Scarmagno, Strambino, Vestignè, Vische, Brandizzo, Caluso, Chivasso, Mazzé, Montanaro, Rondissone, Torrazza Piemonte, Verolengo, Villareggia, Bosconero, Busano, Ciconio, Favria, Feletto, Foglizzo, Lusiglié, Oglianico, Ozegna, Rivarolo Canavese, Salassa, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Ponso, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini, San Benigno Canavese, Volpiano, Cambiano, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Santena, Trofarello, Villastellone, Airasca, Buriasco, Candiolo, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Garzigliana, Lombriasco, Macello, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Piscina, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera, in provincia di Torino; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Bassignana, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Casalnoceto, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Sale, Tortona, Borgoratto Alessandrino, Casalcermelli, Castellazzo Bormida, Castelspina, Bozzole, Giarole, Mirabello Monferrato, Occimiano, Pomaro Monferrato, Borgo San Martino, Ticineto, Valmacca, Balzola, Casale Monferrato, Frassinetto Po, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Coniolo, Pontestura, in provincia di Alessandria; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Caramagna Piemonte, Cardé, Casalgrosso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Moretta, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Torre San Giorgio, Villanova Solaro, Castellar, Genola, Lagnasco, Monasterolo di Savigliano, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi, Villafalletto, Vottignasco, Bene Vagienna, Fossano, Sant'Albano Stura, Trinità, Beinette, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cuneo, Montanera, Tarantasca, in provincia di Cuneo; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Alice Castello, Borgo d'Ale, Cigliano, Saluggia, in provincia di Vercelli.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 13 di Torino e 9 di Alessandria e parte delle regioni 8, 14, 15, 16, 17 di *Torino, 3, 10, 11, 12 di Alessandria, 15, 16, 17 di Cuneo e 5, 6, 7* di Vercelli.

9° *Territorio. — Pianura risicola* (1).

Comprende la pianura risicola novarese e vercellese, per una superficie di circa 155.000 ettari.

Fanno parte del territorio i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo, Vicolungo, Bellinzago Novarese, Caltignaga, Cameri, Galliate, Momo, Biandrate, Borgolavezzaro, Casalbeltrame, Casalino, Casalvolone, Cerano, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Novara, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vespolate, Vinzaglio, in provincia di Novara; i terreni appartenenti alle circoscrizioni comunali di Arborio, Balocco, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Cascine San Giacomo, Collobiano, Formigliana, Ghislarengo, Gifflenga, Lenta, Rovasenda, Villanova Biellese, Villarboit, Bianzé, Crescentino, Lamporo, Livorno Ferraris, Santhià, Tronzano Vercellese, Caresana, Caresanablot, Costanzana, Crova, Lignana, Motta dei Conti, Olcenengo, Pezzana, Prarolo, Ronsecco, Salasco, Sali Vercellese, San Germano Vercellese, Trino, Vercelli, Albano Vercellese, Borgo Vercelli, Greggio, Oldenico, Quinto Vercellese, Villata, Fontanetto Po, Palazzolo Vercellese, Asigliano Vercellese, Desana, Pertengo, Rive, Stroppiana, Tricerro, in provincia di Vercelli.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in generale, agli obbiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Alta e media montagna alpina.*

L'aspetto generale del territorio è caratterizzato dalla presenza di grandi aziende silvo-pastorali, per lo più di proprietà di comuni od altri Enti, e di piccola proprietà polverizzata e frammentata.

Le difficili condizioni ambientali e i bassi redditi hanno provocato un intenso esodo, che tuttora perdura nonostante che il carico di popolazione si sia già notevolmente ridotto; per questo motivo vaste superfici a seminativo hanno ceduto il posto al pascolo e al prato permanente, peraltro poco e male utilizzati.

Avuto riguardo alle condizioni ambientali e socio-economiche, sono essenzialmente da perseguire una razionale selvicoltura e un più appropriato indirizzo zootecnico.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si prospetta la convenienza di incrementare la fustaia di resinose — alla quale può essere affidata la valorizzazione delle zone più povere, aride e ventose — sia in vista del facile collocamento dei relativi prodotti, che il mercato tiene in pregio, sia al fine di una valida tutela idrogeologica. E' altresì da perseguire il rimboschimento dei terreni nudi pascolativi non utilizzati, nonchè la ricostituzione di boschi degradati, impiegando essenze, soprattutto conifere, che, sia pure nel tempo, possano accrescere il reddito delle popolazioni montane oltre che contribuire alla sistemazione idraulico forestale.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 13 di Novara e 8, 10 di Vercelli e parte delle regioni n. 12 di Novara e 9 di Vercelli.

Positivi risultati potranno essere conseguiti anche con l'ampliamento delle aziende del demanio forestale dello Stato e di altri Enti, allo scopo di assicurarne la salvaguardia e la razionale sistemazione.

Tale complessa azione potrà validamente inserirsi nel quadro dei programmi previsti dai progetti di sistemazione idraulico-forestale per i bacini montani e dai piani generali di bonifica per i comprensori.

Per quanto riguarda il settore zootecnico, un suo adeguato sviluppo potrebbe realizzarsi col miglioramento dei pascoli e con la loro completa e razionale utilizzazione, anche in vista della monticazione di giovane bestiame bovino, proveniente, fra l'altro, dai « centri di allevamento » già costituiti in alcune zone sottostanti a cura dei competenti Ispettorati per il miglioramento della razza « piemontese ».

Per la realizzazione di tali obiettivi, tendenti a sollevare l'economia dell'intero territorio, si rendono necessari molteplici adeguamenti quali il potenziamento delle aziende silvo-pastorali e le dotazioni di efficienti strutture ed infrastrutture.

Nel territorio vi sono esempi di coltivazioni artificiali su base industrializzata del fungo prataiolo; si tratta di coltivazione che, come in altri territori, appare utile sviluppare.

2° *Territorio. — Bassa montagna alpina.*

E' un territorio con caratteristiche intermedie fra l'alta montagna e la collina vera e propria; esso include, tuttavia, plaghe di modesta estensione in cui è presente la coltura della vite.

L'ampiezza media delle aziende è in generale scarsa, tuttavia una buona percentuale di esse, specie nelle zone di fondo valle ad indirizzo intensivo, ha un sufficiente grado di funzionalità. Ed anche le aziende delle parti più elevate, che per il passato hanno avuto autonome capacità, possono tutt'ora esplicare un non trascurabile ruolo se sostenute sul piano organizzativo, tecnico e di mercato. D'altro lato l'economia del territorio, pur basandosi sull'attività industriale e sul turismo, non può prescindere dall'apporto dell'agricoltura, imperniato soprattutto sul potenziamento del settore zootecnico e della selvicoltura.

L'allevamento bovino costituisce, infatti, per molta parte del territorio, soprattutto nelle zone più elevate, la base economica e produttiva delle aziende le quali, nonostante la loro scarsa dimensione e la forte dispersione, ottengono soddisfacenti risultati dagli indirizzi adottati, diretti alla produzione di bestiame destinato come materiale da riproduzione a rifornire le stalle dell'intera regione.

Si pone quindi l'opportunità di potenziare questo tipo di allevamento, specie in ordine al risanamento ed al miglioramento genetico.

Condizioni di ambiente particolarmente favorevoli e possibilità di ulteriore sviluppo per le attività zootecniche si riscontrano inoltre nelle zone irrigue pedemontane e di fondo valle, dove già esiste una consistente popolazione di bovini da latte delle razze « bruno alpina » e valdostana, e di bovini con prevalente attitudine alla carne, della razza « piemontese ». Anche questi allevamenti potranno essere potenziati, pur rendendosi necessario adottare più moderni criteri per quanto riguarda la foraggicoltura ed una più diffusa meccanizzazione nonchè dar luogo a più idonee strutture ed attrezzature aziendali.

Inoltre, data l'importanza che nello specifico settore assumono la riduzione dei costi e la organizzazione del mercato, soprattutto della carne, sono da perseguire sia forme associate di allevamento, sia impianti a carattere cooperativo per la macellazione del bestiame e la conservazione e commercializzazione della carne.

Vaste prospettive presenta pure l'allevamento della pecora — che può efficacemente utilizzare estesi pascoli nelle zone più aride ed impervie —, insistendo sull'attuale indirizzo impostato sulla produzione preminente del latte; all'uopo vanno intensificati i controlli funzionali e va dato luogo a iniziative pratiche per la mungitura meccanica.

Prospettive positive si aprono anche per il settore suino e, subordinatamente, per gli allevamenti minori.

Per quanto riguarda il settore forestale, si presentano problemi analoghi a quelli del territorio precedente.

In particolare, possono essere investite con essenze di resinose le superfici non altrimenti utilizzate e possono essere migliorati i boschi esistenti, convertendo il ceduo semplice in composto per poi trasformarlo in fustaia.

Il castagno da frutto, esteso nella fascia intermedia, si presenta in condizioni di forte deperimento a causa di gravi malattie crittogamiche; pertanto si presenta di indubbia utilità la sua trasformazione in fustaia mista.

Anche nel territorio in questione presenta aspetti di notevole importanza il problema dell'assestamento idrogeologico.

Soprattutto nelle zone più elevate, meritano di essere considerate le prospettive che sussistono per la coltivazione di piante officinali, le cui essenze trovano possibilità di collocamento nelle industrie profumiere o farmaceutiche della regione.

Infine, nei terreni irrigui si presentano possibilità di una accentuazione della frutticoltura e della orticoltura le cui produzioni, di elevata qualità trovano agevole sbocco nei vicini centri industriali. Tale prospettiva è tuttavia collegata all'estendimento dell'irrigazione.

Tenuto conto degli scopi da realizzare, si rendono necessari una più accentuata meccanizzazione, sia nel settore zootecnico che in quello delle coltivazioni, il miglioramento delle strutture e dei principali servizi, una più razionale pratica irrigua, una più efficiente rete di impianti collettivi per la commercializzazione degli specifici prodotti.

3. *Territorio. — Collina depressa e montagna appenninica.*

Questo territorio è caratterizzato da un fortissimo frazionamento delle proprietà e soprattutto da condizioni ambientali avverse che non consentono colture di alto reddito; le difficoltà di estendere l'impiego di mezzi meccanici, insieme alla scarsa redditività della terra, hanno causato un intenso depopolamento. Pertanto, l'avvenire delle zone interessate è in larga misura connesso allo sviluppo del turismo, che però richiede il miglioramento dell'attuale situazione agricola in genere, e della selvicoltura.

Particolare importanza assume in questo quadro la diffusione della pratica irrigua, da perseguire nelle diverse forme in vista della conseguente possibilità di dar luogo a nuovi ordinamenti produttivi. Del pari è da perseguire l'ampliamento delle superfici aziendali

che, unitamente all'ammodernamento delle strutture ed al sorgere di infrastrutture, costituiscono essenziale premessa per un migliore tenore di vita della popolazione rurale.

Possono altresì largamente contribuire al conseguimento di risultati positivi una efficace meccanizzazione nelle località adatte ad un'adeguata assistenza tecnica intesa a superare arretrati schemi produttivi.

Su queste basi è possibile ottenere risultati più soddisfacenti dagli ordinamenti produttivi in atto, e introdurne anche altri più confacenti. In tal senso, vanno in primo luogo potenziati gli attuali orientamenti zootecnici, che si basano sull'allevamento di bovini da carne e sulla pecora, in grado questa ultima di valorizzare le zone più impervie e meno fertili.

Inoltre, buone prospettive si individuano nella diffusione di noccioleti, la cui produzione è agevolmente assorbita dalle industrie della regione, mentre anche la frutticoltura, diretta al rifornimento dei mercati locali, può dare un congruo apporto.

Importanza assume poi in alcune plaghe la floricoltura che, sfruttando favorevoli microclimi, caratterizza l'orientamento produttivo locale, assicurando buoni redditi ai produttori. Si prospetta pertanto l'opportunità di estendere nell'ambiente adatto e migliorare sul piano tecnico-economico tali produzioni, che trovano nei vicini grandi centri la possibilità di collocamento.

Evidentemente, in molte zone del territorio le possibilità sono legate ad un migliore assetto del settore forestale, da perseguire con la coniferazione dei cedui semplici e con la trasformazione dei castagneti da frutto invecchiati e danneggiati in fustaie miste di conifere, anche a rapido accrescimento, e di latifoglie. Inoltre, il bosco potrà interessare crescenti superfici di terreni marginali ed improduttivi. Si tratta di trasformazioni ed estendimenti che si presentano convenienti anche per la protezione contro il dissesto idrogeologico, soprattutto quando collegati ad opere di bonifica montana.

4° *Territorio. — Media e bassa collina ad indirizzi vari.*

In questo territorio, in cui i terreni, generalmente a dolce pendenza e di media profondità, sono facilmente lavorabili col mezzo meccanico, l'indirizzo prevalente è quello zootecnico-cerealicolo, attuato in aziende spesso di modesta ampiezza. Tuttavia, i redditi aziendali sono integrati in varia misura da impianti viticoli e frutticoli ed anche, in località favorevoli, dalla coltivazione di ortaggi.

Alla riduzione della mano d'opera addetta all'agricoltura ha fatto riscontro una notevole diffusione delle macchine per la coltivazione dei terreni.

Gli attuali indirizzi meritano di essere assecondati facendo prevalentemente leva sulla zootecnia e sulla ortofrutticoltura.

E' questa infatti la zona classica della produzione del vitello da carne, attuata in modo particolare nelle zone del cuneese e dell'alessandrino. Si tratta di attività di grande importanza, che può convenientemente intensificarsi adottando sistemi moderni di allevamento e dotando le aziende delle adeguate strutture ed attrezzature.

Inoltre, trovano ambiente favorevole le coltivazioni frutticole a cui può essere ulteriormente affidata la valorizzazione delle risorse locali. In particolare va dato luogo alla trasformazione, del resto per alcuni aspetti già in atto, degli impianti promiscui in specializzati con l'adozione di cultivar adatte alle esigenze del mercato. Buone prospettive sono altresì legate ad alcune coltivazioni orticole, in particolare la fragola, che possono essere opportunamente estese e migliorate.

Lo sviluppo di questi settori dipenderà però dal potenziamento della irrigazione e dall'impiego di nuove tecniche quali la forzatura degli ortaggi e delle fragole, con l'impiego di opportune attrezzature di protezione.

Anche la viticoltura, praticata con criteri moderni che ne consentano la meccanizzazione, può essere convenientemente estesa nelle zone più basse.

Infine, lo sviluppo di questo territorio è anche legato, da un lato, al miglioramento del settore forestale e, dall'altro lato, alla realizzazione di più adeguate condizioni di insediamento delle popolazioni rurali, nonchè alla presenza di una efficiente rete di impianti per la commercializzazione dei prodotti.

5° *Territorio. — Collina a prevalenti indirizzi viticoli e viticolo-zootecnici.*

In questo territorio clima e terreni concorrono a dar luogo a condizioni ambientali particolarmente favorevoli allo sviluppo di una viticoltura che ha fatto sorgere in loco una industria enologica di primaria importanza anche in campo internazionale. Alla coltivazione della vite è affiancato un consistente allevamento del bestiame. In alcune zone, le coltivazioni di piante da frutto e di ortaggi rivestono una certa importanza.

La viticoltura però rappresenta ovunque la fonte principale di reddito. Le terre con vocazione specifica sono già in gran parte destinate alla vite talchè, sebbene un eventuale estendimento della coltura potrebbe valere per l'ulteriore valorizzazione del terreno, è soprattutto al miglioramento degli impianti che bisogna puntare, sia per quanto riguarda distanze e forme di allevamento — onde consentire una buona meccanizzazione delle operazioni colturali — che per quanto concerne la scelta dei vitigni adatti all'ambiente ed alla produzione di vini pregiati. Di pari passo, si tratta di dar luogo dall'ammodernamento delle strutture aziendali, ad una più accentuata meccanizzazione, all'allargamento della rete di impianti di segnalazione antiperonosporica, alla costituzione di efficienti stazioni antigrandine, alla impostazione di centri di selezione ilonale, onde poter disporre di materiale di pregio per i rinnovi ed i nuovi impianti.

Evidentemente, a questi adeguamenti al livello produttivo debbono accompagnarsi adeguamenti altrettanto determinanti al livello della organizzazione di mercato, attraverso il potenziamento degli impianti di trasformazione del prodotto e la istituzione, ove se ne prospetti la necessità, di organismi di secondo grado per la migliore valorizzazione commerciale.

D'altra parte, sebbene la frutticoltura non abbia importanza determinante per la formazione del reddito aziendale, in alcune zone possono avere un certo sviluppo il nocciolo e il pesco, le cui produzioni trovano facile assorbimento nella industria dolciaria e nei mercati locali.

Vi sono anche esempi di coltivazione artificiale su base industrializzata del fungo prataiolo; è coltivazione che, introdotta anche in altri territori, si presenta suscettibile di contribuire al miglioramento economico di alcune zone.

Per quanto riguarda il settore zootecnico l'orientamento prevalente è verso la produzione del vitello da

carne. In tale direzione sussistono buone prospettive di sviluppo, che si affidano all'adozione di razionali sistemi di alimentazione, all'elevazione professionale della popolazione agricola ed alla dotazione di adeguate strutture e attrezzature zootecniche.

La coniferazione dei cedui semplici, la costituzione di impianti di essenze a rapido sviluppo ed il miglioramento del pascolo sono, infine, aspetti che interessano i terreni abbandonati delle zone più elevate, aridi, degradati, soggetti a dannosi fenomeni di erosione.

6° *Territorio. — Zone di piano colle e di alto piano.*

Rappresenta un ambiente tipico del Piemonte, con terreni di scarsa fertilità e generalmente aridi. L'indirizzo prevalentemente seguito è lo zootecnico cerealicolo, nel quale si inserisce, con una notevole incidenza economica, la viticoltura. Relativa importanza assumono anche la coltivazione degli ortaggi, attuata in alcune zone con carattere industriale e, quindi, la frutticoltura.

Tali indirizzi, che si sono venuti affermando nel tempo, rispondono alle condizioni ambientali e socio-economiche del territorio, e meritano quindi di essere ulteriormente potenziati.

Peraltro assume importanza preminente, a tale scopo, il reperimento di acqua per integrare ed estendere la irrigazione sì da rendere possibile il potenziamento dell'allevamento bovino già orientato, nelle aziende con terreni più fertili, verso la produzione del latte.

Inoltre, le possibilità di sviluppare questo tipo di allevamento, le cui produzioni trovano buone prospettive di collocamento nei vicini centri industriali, sono connesse al miglioramento genetico del bestiame, con l'immissione di soggetti di alta genealogia, alla diffusione della fecondazione artificiale, alla costituzione di allevamenti in forma cooperativa, ad una più spinta meccanizzazione ed una migliore utilizzazione dei prati.

Anche la suinicoltura e la pollicoltura esercitate su base razionale possono consentire migliori risultati economici.

Buone prospettive si hanno anche per le colture ortofrutticole; in particolare per la frutticoltura è però da perseguire la riconversione degli impianti esistenti, sì da meglio qualificare le produzioni e ridurre i costi. Anche la difesa fitosanitaria va attuata su basi più razionali. In tempi successivi, inoltre, qualche impianto a carattere associativo relativo alla fase commerciale potrà consentire la piena valorizzazione delle produzioni ortofrutticole delle zone interessate.

Una ulteriore spinta alla crescita del territorio può essere data dalla realizzazione delle necessarie opere civili di servizio.

7° *Territorio. — Pianura ad indirizzi meno intensivi.*

Il territorio comprende zone in cui la mediocre fertilità dei terreni, la scarsa piovosità e la insufficienza di acqua irrigua rendono in genere aleatoria la produzione.

La parte agronomicamente più importante del territorio è la pianura alessandrina; notevole, anche, l'importanza della pianura astigiana del Tanaro. In entrambe queste zone, ma particolarmente nella prima, operano aziende consistenti per estensione e per attrezzatura la cui economia trova i suoi cardini nella coltivazione del frumento, largamente meccanizzata, e del prato artificiale che consente un intenso allevamento bovino.

Inoltre, nelle zone che ricadono nei centri di espansione industriale di Torino e di Biella ha raggiunto una considerevole posizione la floricoltura, imperniata sulla coltivazione di fiori esotici; su questa attività è da fare ulteriore affidamento.

Le possibilità evolutive della restante parte del territorio dipendono dallo sviluppo e dal miglioramento degli allevamenti bovini, orientati sia verso la produzione di latte alimentare che verso l'allevamento di capi da rimonta della razza « piemontese ».

Le attività zootecniche potranno fornire più positivi risultati attraverso una migliore utilizzazione dell'acqua irrigua, da cui dipende l'estendimento e la ulteriore qualificazione della produzione foraggera, nonchè mediante la costituzione di organismi a base associativa per la conduzione di consistenti allevamenti, capaci di conseguire concreti riduzioni nei costi.

Anche l'allevamento suino, soprattutto se a carattere industrializzato, può apportare sostanziali vantaggi economici.

Per le colture cerealicole favorevoli prospettive poggiano sulla integrale meccanizzazione delle operazioni colturali nonchè sull'impiego di sementi elette e sulla razionale fertilizzazione.

Il ridimensionamento delle superfici investite a pioppeto potrà restituire alle coltivazioni agrarie terreni che possono a queste essere idoneamente destinati, dovendo invece trovare la pioppicoltura opportuna concentrazione nei terreni golenali ed in quelli non altrimenti valorizzabili.

8° *Territorio. — Pianura fertile non risicola.*

Il territorio è caratterizzato da terreni di buona fertilità, in gran parte irrigui, ove viene esercitata una agricoltura molto varia ed intensiva.

E' largamente prevalente la piccola proprietà coltivatrice, anche se in alcune zone la media proprietà è abbastanza diffusa e sono frequenti le forme di conduzione in affitto.

La frutticoltura, l'orticoltura, la coltivazione della barbabietola da zucchero, le colture foraggere e l'allevamento del bestiame hanno, in misura diversa a seconda delle diverse località, importanza preminente. Sul consolidamento di tali attività occorre puntare per realizzare un più accentuato sviluppo territoriale.

In particolare la frutticoltura, condotta con criteri razionali e volta a rifornire mercati piemontesi, lombardi, liguri, e anche esteri, è basata sul pesco, sul melo e sul pero: la tendenza che appare utile assecondare è verso le prime due specie.

Va altresì acquistando importanza ogni anno maggiore, ed è meritevole di attenzione, la coltivazione della fragola, per la quale sono in corso interessanti esperimenti in serra. Sono altresì da segnalare altre colture ortive, esercitate in pieno campo o in orti industriali ed alcune colture speciali, come quella della menta per essenza — localizzata in zone a microclima adatto — e quelle del fungo prataiolo su base industriale. Tutte queste coltivazioni presentano, anche in prospettiva, notevole importanza.

La praticoltura è basata sul prato naturale irriguo che, in genere, viene anche utilizzato con il pascolo del bestiame bovino; il prato artificiale si va estendendo lentamente.

Determinante contributo alla crescita economica del territorio può derivare dall'incremento quantitativo e dal miglioramento qualitativo dell'allevamento bovino,

specie quello imperniato sulla razza « piemontese », oltrecchè sulla razza « pezzata nera » e, in minor misura, sulla « bruno-alpina »; per tali razze, ma soprattutto per la prima, è in corso, fra l'altro, una intensa attività di miglioramento genetico che ha già dato importanti risultati.

Anche gli allevamenti suini, avicoli e secondariamente cunicoli rivestono considerevole importanza.

Sul piano più generale si manifesta utile l'estendimento della irrigazione, l'accentuazione della meccanizzazione, lo sviluppo della cooperazione a tutti i livelli ed una intensificazione dell'assistenza tecnica.

In proposito va tenuto conto che, seppure la meccanizzazione abbia già raggiunto livelli molto avanzati, si rende necessario perfezionare i criteri di adozione ed aumentare il numero, specie nel settore delle macchine; che la cooperazione nei settori frutticolo ed orticolo, sorta in tempi recenti, non è del tutto adeguata alle necessità; e che, infine, sebbene il livello medio professionale degli agricoltori, sia buono, è proprio in questo territorio, in cui l'agricoltura è molto progredita, che si sente maggiormente la necessità di un continuo aggiornamento tecnico.

9° *Territorio. — Pianura risicola.*

Le caratteristiche ambientali nel territorio variano sensibilmente, soprattutto in dipendenza della diversa natura del terreno, che dalle terre acide, ferrettizzate e a sottosuolo semi impermeabile di bonifica recente (Baraggia vercellese) va alle terre profonde, fertili, di buona costituzione fisica, del novarese e di parte del basso vercellese.

E' largamente prevalente la proprietà diretto coltivatrice talvolta in aziende piccole e piccolissime, anche a « part-time », anche se su un terzo circa del territorio sono insediate aziende condotte con salariati, in gran parte in affitto.

Gli indirizzi produttivi variano, per alcuni aspetti, con il variare della situazione ambientale, ma la coltivazione del riso è ovunque fondamentale e determinante. In particolare nel vercellese il reddito della produzione risicola è, nell'ambito aziendale, di gran lunga preminente su quello delle altre produzioni agricole e zootecniche, essendo fra l'altro anche presenti aziende orientate verso una monocoltura a riso, mentre in altri casi acquistano importanza la coltivazione del prato artificiale di leguminose, la coltivazione degli erbai da foraggio, l'allevamento del bestiame in genere da latte. Nella pianura risicola novarese, invece, l'ordinamento colturale preminente è quello cerealicolo-foraggero, imperniato sulla coltivazione del riso e, in misura minore, del frumento, e sull'allevamento del bestiame.

Gli allevamenti suini, abbastanza diffusi, acquistano importanza commerciale elevata quando sorgono in connessione con industrie per la trasformazione del latte; gli allevamenti minori sono in fase di lenta espansione.

Su tali ordinamenti conviene insistere per determinare un maggior sviluppo economico dell'agricoltura. Allo scopo va tenuto conto delle situazioni che insistono sull'attività agricola e sulle quali occorre intervenire.

In questo quadro, sebbene la coltivazione del riso sia meccanizzata in alto grado per tutte le sue fasi — fino ad introdurre l'uso degli elicotteri per il diserbo chimico —, una ulteriore accentuazione nell'uso delle macchine, specie per quanto riguarda i primi lavori, potrà giovare, soprattutto se in forma associata. Così come è indispensabile mantenere in efficienza il parco macchine.

Inoltre, è orientamento da incoraggiare la meccanizzazione delle operazioni di raccolta, trasporto e conservazione dei foraggi e dei lavori della stalla nelle aziende nelle quali è rilevante l'allevamento del bestiame. In queste stesse aziende, è importante l'ammodernamento dei fabbricati ed in particolare la costruzione di stalle moderne, di preferenza libere o semilibere.

Anche meritano di essere particolarmente considerati i problemi della bonifica e della irrigazione.

Per l'irrigazione si tratta soprattutto di reperire ulteriori quantitativi di acqua — anche attraverso la creazione di grandi invasi per la raccolta delle acque di alcuni bacini montani — di migliorare la rete di canalizzazione esistente anche al fine di evitare perdite lungo il percorso, e di estendere la rete irrigua. Per la bonifica il problema delle sistemazioni superficiali dei terreni acquista importanza notevole in tutti i comprensori ed in modo particolare nelle terre rese irrigue in tempi recenti.

Importanza assumono altresì, anche allo scopo di consentire la permanenza in campagna di un sufficiente numero di unità coltivatrici, l'ammodernamento o la costruzione di fabbricati per i coltivatori e per gli addetti alle stalle, il completamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica, il miglioramento della rete stradale.

Al potenziamento della risicoltura potrà contribuire la costruzione di essiccatoi, con impianti fissi e mobili, sia aziendali che interaziendali.

La cooperazione, già in atto con esempi di consistente importanza economica, è poi di fondamentale importanza nel settore lattiero e caseario: tra l'altro, si avverte l'utilità di centri di raccolta del latte e di impianti per la lavorazione e trasformazione del latte e la conservazione e vendita dei prodotti caseari.

Una migliore istruzione tecnica, tendente alla preparazione di maestranze specializzate, potrà contribuire molto al progresso di questo territorio in cui la agricoltura è già impostata su basi solide ed efficienti.

DIRETTIVE D'INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, gli organismi ed Enti interessati allo sviluppo agricolo della regione.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Alta e media montagna alpina.*

Avuto riguardo alla realtà e alle prospettive di sviluppo del territorio, l'intervento diretto dello Stato si proporrà il contenimento dei fenomeni di degradazione del suolo, facendo leva su idonee opere di sistemazione idraulico-forestale, sull'incremento del soprassuolo boschivo — anche al fine di valorizzare le zone non utilizzate dall'agricoltura — e sulla ricostituzione dei boschi degradati. Tale azione sarà inoltre sostenuta attraverso l'acquisizione di terreni da parte dell'Azien-

da di Stato per le foreste demaniali nonchè con l'ampliamento dei vivai forestali, onde disporre di adatto materiale da riproduzione. Nel quadro delle opere pubbliche di bonifica montana troverà anche adeguata considerazione la realizzazione di opere rivolte a provvedere il territorio delle infrastrutture necessarie per un più ordinato sviluppo forestale.

Del pari sarà favorito l'intervento di Enti e privati volto a migliorare i boschi esistenti ed a rimboschire le superfici nude.

Sarà sostenuta nella giusta misura anche la meccanizzazione minore che contribuisca alla migliore utilizzazione del bosco.

Larga attenzione sarà data alla costituzione o al miglioramento dell'efficienza di aziende silvo-pastorali.

Per quanto in particolare riguarda il settore zootecnico, l'azione pubblica avrà come obiettivo principale il potenziamento dell'allevamento di bestiame bovino, favorendo tutte le iniziative che comunque possano concorrere alla sua realizzazione, con particolare rilievo per quelle intese ad estendere la pratica dell'alpeggio dei giovani capi, provenienti dai « centri di allevamento » della pianura, nonchè la monticazione del bestiame da latte. Collateralmente sarà incoraggiato il miglioramento qualitativo dei pascoli anche di proprietà dei Comuni e di Enti, abbisognevoli di numerosi lavori, ed il potenziamento delle strutture ed attrezzature zootecniche aziendali.

Sarà considerata utile la costituzione, pur con la necessaria prudenza, di impianti cooperativi capaci di meglio valorizzare le specifiche produzioni dei rispettivi settori.

Ove risulti vantaggioso, sarà sollecitato l'acquisto di macchine.

Per favorire lo stabile insediamento della popolazione rurale potrà essere fra l'altro sostenuto il miglioramento delle abitazioni, onde permettere condizioni di vita più civili.

2° *Territorio. — Bassa montagna alpina.*

Per quanto si riferisce al settore zootecnico, l'azione incentivante dello Stato sarà diretta prevalentemente a favorire il progresso quali-quantitativo della popolazione bovina ed ovina, conseguibile soprattutto attraverso una vasta selezione, la diffusione della fecondazione artificiale e la più razionale utilizzazione dei foraggi. Indirettamente lo sviluppo zootecnico verrà favorito sostenendo le iniziative rivolte all'estendimento della rete irrigua — anche su basi consortili — all'aumento ed al miglioramento della produzione foraggera, ad una più diffusa meccanizzazione, all'ammodernamento delle strutture e delle attrezzature zootecniche, alla costituzione di impianti collettivi per la migliore qualificazione del prodotti ed infine, con le opportune forme, al riassetto fondiario.

Saranno incoraggiate le forme di conduzione associata sia degli allevamenti che dei mezzi tecnici.

Saranno ugualmente favoriti — sia pure con cautela — lo sviluppo degli allevamenti suini e di quelli di bassa corte.

In ordine alla selvicoltura, azione fondamentale da svolgere è la difesa del suolo attraverso, fra l'altro, l'estendimento del bosco su superfici particolarmente vocate — con l'impiego di essenze di resinose — l'imbrigliamento dei torrenti ed il rinsaldamento dei terreni erosi. Sarà da considerare con particolare attenzione il miglioramento dei boschi esistenti attraverso la coniferazione dei cedui semplici e la trasformazione dei castagneti da frutto irrecuperabili in fustaie miste e, ove possibile, in impianti frutticoli di altre specie, quale il nocciuolo, o anche in coltivazioni di fragole, mirtilli, lamponi.

L'ampliamento di vivai forestali sarà oggetto di particolare cura allo scopo di poter disporre di materiale da riproduzione sano e controllato; così come sarà considerata la possibilità di ampliamento dell'Azienda demaniale forestale.

Ovunque possano risolvere problemi tecnici ed economici, le aziende silvo-pastorali, di sufficiente ampiezza, anche su basi associative, saranno sostenute.

L'intervento statale sarà rivolto anche, nelle forme consentite, all'estendimento nelle zone di coltivazione delle essenze aromatiche e medicinali, ed alla specializzazione delle coltivazioni frutticole. Sarà favorita la meccanizzazione delle operazioni colturali, ivi compresa la difesa fitosanitaria, e di stalla.

Saranno considerate le strutture e le opere civili di esercizio che si dimostrino di sicura utilità per le aziende e che abbiano evidenti caratteri di economicità e reddittività.

3° *Territorio. — Collina depressa e montagna appenninica.*

Problema fondamentale del territorio, dalla cui soluzione possono venire sostanziali cambiamenti negli assetti agricoli e sociali, è quello del potenziamento dell'irrigazione; le iniziative intese al reperimento e alla distribuzione dell'acqua saranno pertanto largamente considerate. Del pari, assumerà importanza l'azione diretta a favorire la costituzione di aziende di più consistenti dimensioni e capaci quindi di provvedersi dei mezzi tecnici necessari ad una economica conduzione, con particolare riguardo alla meccanizzazione.

Sarà altresì attuata una idonea azione di assistenza tecnica.

Sul piano più direttamente produttivo, saranno concesse le previste agevolazioni contributive e creditizie a favore delle iniziative rivolte al potenziamento degli allevamenti sia bovini che ovini, con particolare riguardo alla selezione del bestiame, all'acquisto dei soggetti di pregio, al miglioramento ed estendimento delle colture foraggere, all'ammodernamento ed al miglioramento gienico delle strutture ed attrezzature aziendali. Dove possibile sarà favorita la costituzione di aziende a più larga maglia, anche attraverso forme associate. Inoltre, sarà considerata la opportunità di dar luogo a razionali impianti cooperativi di macellazione del bestiame e di lavorazione del latte, al fine di meglio valorizzare i relativi prodotti.

Inoltre, laddove si riscontrano idonee condizioni potranno essere sostenute talune colture frutticole, specie il nocciuolo, e, secondo i modi prescritti dalla legge, anche quelle orticole. In tal senso, saranno assecondate le iniziative tendenti al miglioramento qualitativo delle produzioni, ed in particolare la difesa fitosanitaria condotta con metodi razionali ed economici, l'adozione di coperture fisse o mobili delle colture, anche con plastica, e sarà svolta una idonea azione di propaganda.

Interventi analoghi avranno ad oggetto il settore floricolo, che costituisce la prevalente possibilità di sviluppo per alcune zone del territorio.

Per quanto riguarda il settore forestale sarà favorita la trasformazione dei cedui in fustaie miste ed incoraggiato l'estendersi del bosco con essenze a rapido accrescimento, utilizzando le terre marginali ed improduttive, anche in funzione paesistica.

Particolare cura sarà riservata alla soluzione dei più pressanti problemi di sistemazione idraulico-forestale, all'estendimento della produzione vivaistica per le esigenze dei rimboschimenti, alla trasformazione dei castagneti da frutto danneggiati in fustaie miste di resinose a rapido accrescimento e di latifoglie. Anche in questo territorio riveste importanza l'ampliamento del Demanio forestale dello Stato, in vista dell'apporto che ne può venire alla soluzione dei problemi delle zone interessate.

Analogamente agli altri territori della regione, l'azione statale sarà anche volta al miglioramento sul piano aziendale delle abitazioni civili e delle altre strutture necessarie per un più razionale esercizio dell'agricoltura e alla realizzazione delle infrastrutture di servizio, soprattutto nelle zone manifestamente carenti.

4° *Territorio. — Media e bassa collina ad indirizzi vari.*

In aderenza alle prospettive di sviluppo già indicate, saranno considerate con particolare cura le opere connesse allo sviluppo ed al miglioramento della pratica irrigua ed alla sistemazione idraulico agraria dei terreni.

Per quanto riguarda gli indirizzi produttivi, l'intervento dello Stato sarà rivolto a promuovere le trasformazioni colturali più idonee alle varie località, con particolare riguardo, attraverso le necessarie azioni, al settore ortofrutticolo. Il rafforzamento delle colture pregiate, come la fragola e gli ortaggi, potrà anche essere sostenuto accordando agevolazioni per l'impiego di serre o di altri mezzi di protezione delle colture.

L'impianto di nuovi vigneti potrà essere assistito ove interessi terreni particolarmente vocati a tale coltura e sia realizzato con vitigni idonei e secondo aggiornati criteri tecnici.

Nel settore zootecnico l'azione incentivante si esplicherà principalmente in favore delle iniziative dirette a sviluppare e migliorare allevamenti per la produzione del vitello da carne, anche se con mangimi in larga parte acquistati fuori azienda.

Saranno considerate con favore analoghe iniziative nel settore dell'allevamento suino e, con opportune cautele, dell'allevamento del pollame.

Saranno perciò, fra l'altro, sollecitati il miglioramento genetico del bestiame allevato e l'ammodernamento delle strutture e delle attrezzature zootecniche e saranno assecondate le iniziative di risanamento.

In linea più generale andranno comunque favorite le iniziative dirette ad assecondare le tendenze evolutive indicate nelle linee di sviluppo, quale la costruzione ed il risanamento igienico delle abitazioni dei coltivatori, la dotazione delle infrastrutture per una migliore valorizzazione della produzione e per un miglior insediamento umano; una più diffusa meccanizzazione; la difesa fitosanitaria a carattere associato, anche con mezzi aerei, il consolidamento e il potenziamento della esistente rete di impianti per la raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Specie in questo territorio va attuata un'intesa azione di propaganda ed assistenza tecnica ed economica che valga ad aumentare la preparazione dei coltivatori, in particolare di quelli che conducono aziende di minori dimensioni.

Per quanto attiene al settore forestale sono da seguire gli indirizzi dei precedenti territori.

5° *Territorio. — Collina a prevalenti indirizzi viticolo e viticolo-zootecnico.*

Attesa la prevalente posizione che la viticoltura assume nell'economia del territorio, saranno considerate con particolare favore le iniziative rivolte al rinnovamento ed al miglioramento degli impianti esistenti, attraverso fra l'altro l'adozione di forme di allevamento e sesti più idonei, tali da consentire l'introduzione delle macchine.

Saranno concesse agevolazioni per nuovi impianti viticoli quando questi vengono effettuati nelle località delimitate ai fini del riconoscimento della denominazione di origine, e secondo le norme stabilite nei relativi disciplinari.

L'intervento a favore dello specifico settore riguarderà altresì l'allargamento degli impianti di segnalazione antiperonosporica, la difesa, ove possibile, dalle altre avversità, la costituzione di vivai che garantiscano l'identità e la sanità del materiale da riproduzione. Sarà altresì favorito l'acquisto delle macchine — anche a base associativa — per la lavorazione del terreno e per la lotta antiparassitaria .

L'intervento dello Stato sarà diretto anche al potenziamento delle strutture cooperative; particolare cura va rivolta alla costituzione di organismi di secondo grado, in vista del vantaggio economico che ne può derivare al settore.

Per quanto riguarda il settore frutticolo, potranno essere favorite le iniziative tendenti al miglioramento di tali coltivazioni, e soprattutto del nocciolo e del pesco.

Nel settore zootecnico, mentre è da assecondare la azione di risanamento in corso, sarà incoraggiato il potenziamento degli allevamenti di bestiame bovino da carne, attraverso fra l'altro l'adozione di più razionali sistemi di alimentazione, la diffusione della fecondazione artificiale e la dotazione di adeguate ed economiche strutture aziendali.

Laddove si dimostrano capaci di accrescere la redditività delle aziende, potranno essere incentivati allevamenti intensivi anche per quanto riguarda i comparti dei suini e delle altre specie minori.

Lo sviluppo del territorio sarà altresì assecondato con la realizzazione di opere irrigue, soprattutto se a carattere collettivo, da cui potrà in linea generale derivare il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni foraggere.

La costruzione ed il riattamento delle abitazioni civili e delle infrastrutture di servizio saranno agevolate nella misura in cui siano necessarie per lo sviluppo socio-economico.

Anche in questo territorio, infine, troveranno collocazione le iniziative necessarie al potenziamento del settore forestale.

6° *Territorio. — Zone di piano-colle e d'altopiano.*

Problema essenziale da affrontare per questo territorio è quello dell'estendimento della irrigazione; saranno all'uopo promosse le opportune iniziative dirette al reperimento dell'acqua ed alla sua utilizzazione, con particolare riguardo alla costruzione di piccoli invasi

collinari, e, del pari, quelle dirette ad assicurare la sistemazione idraulico agraria dei terreni. Tale azione varrà, fra l'altro, a favorire un più rispondente sviluppo del potenziale produttivo dell'allevamento bovino da latte, su cui fa perno l'economia agraria delle zone interessate.

In tale prospettiva, nel settore zootecnico occorrerà operare soprattutto secondo le seguenti direttive: miglioramento genetico; diffusione della fecondazione artificiale; immissione di soggetti di pregio; costituzione di allevamenti in forma cooperativa; ammodernamento e potenziamento delle strutture ed attrezzature zootecniche, collegati a piani di riconversione colturale.

Potrà altresì essere promosso l'estendimento ed il potenziamento degli allevamenti di suini e di animali di bassa corte, purchè condotti su basi razionali e intensive.

Nel settore delle coltivazioni saranno con le opportune forme incentivate le colture orticole, specialmente se condotte su scala industriale, e gli impianti di frutteti specializzati, di specie e varietà idonee all'ambiente, in sostituzione degli irrazionali impianti promiscui esistenti. Sarà di conseguenza considerato l'intervento per la difesa fitosanitaria a carattere associativo.

Con le previste agevolazioni sarà incoraggiata la diffusione della meccanizzazione secondo precisi criteri economici oltrechè tecnici.

La cooperazione troverà incoraggiamenti ad ogni livello, soprattutto tra i coltivatori diretti, costituendo essa uno degli elementi essenziali del progresso socioeconomico del territorio; in particolare sarà considerata l'opportunità di interventi per la costituzione di impianti collettivi per la valorizzazione della produzione ortofrutticola.

Agevolazioni saranno indirizzate a fornire le aziende di sufficienti strutture, con riguardo anche per la ricettività e lo stato igienico-sanitario delle case. Azione specifica dovrà svolgersi per fornire il territorio degli indispensabili servizi civili.

7° *Territorio. — Pianura ad indirizzi meno intensivi.*

Anche in questo territorio merita che venga data particolare cura al miglioramento ed alla diffusione della pratica irrigua, essendo da questa in larga misura condizionato il perseguimento di più adeguati livelli nel processo produttivo agricolo. Sono pertanto da promuovere e favorire le iniziative che, nella sfera pubblica e nella sfera privata, si pongono tale obiettivo.

Le previste agevolazioni saranno inoltre rivolte, fra l'altro:

— allo sviluppo dell'allevamento di bestiame bovino, specie se destinato alla rimonta, soprattutto mediante il miglioramento genetico, l'estendimento ed il miglioramento della produzione foraggera, la dotazione e l'ammodernamento di razionali ed economiche strutture ed attrezzature, la costituzione di organismi associativi per la gestione degli allevamenti; sarà assecondata l'azione di risanamento delle stalle;

— al potenziamento degli allevamenti suino ed avicolo, condotti con criteri razionali e su basi intensive, favorendo le iniziative a ciò necessarie:

— al progresso della floricoltura, favorendo con le opportune azioni la diffusione di migliori tecniche colturali e l'adozione di impianti di copertura, in modo da dar luogo ad efficienti organizzazioni aziendali in grado di fornire produzioni rispondenti sul piano commerciale;

— al miglioramento quali-quantitativo delle colture cerealicole mediante una consistente azione di assistenza tecnica e favorendo la più diffusa e razionale adozione di mezzi meccanici.

Più in generale sarà incoraggiata la meccanizzazione avendo riguardo alle concrete esigenze tecniche ed economiche delle aziende, e saranno considerate le necessità connesse al miglioramento delle strutture aziendali, anche con riferimento all'insediamento della manodopera, e delle infrastrutture di carattere civile.

Troveranno infine collocazione, nello sviluppo del territorio, le necessarie iniziative a carattere associato per la organizzazione di mercato degli specifici prodotti.

8° *Territorio — Pianura fertile non risicola.*

In questo territorio, i cui indirizzi di sviluppo sono diversi, sarà dato particolare rilievo al potenziamento ed alla affermazione delle attività zootecnica ed ortofrutticola.

Più specificatamente, sarà favorito lo sviluppo sia degli allevamenti bovini da carne, impostati di preferenza su vitelli di razza « piemontese », sia, nelle zone sottoposte ad irrigazione, di quelli di bovini da latte, impostati su bestiame di razza « pezzata nera ». In tal senso andranno incentivate le iniziative rivolte al miglioramento genetico del bestiame, alla costruzione ed all'ammodernamento delle stalle — con preferenza per quelle del tipo libero o semilibero dotate delle necessarie attrezzature — alla diffusione della pratica dell'alpeggio. Sarà assecondata l'azione di risanamento e promossa con le opportune forme la coltivazione dei cereali foraggeri.

Opportuna considerazione sarà data alle iniziative a carattere associativo.

Secondo le stesse linee, ove opportuno, andranno considerati con favore gli interventi riguardanti l'allevamento sia dei suini che dei polli e di altre specie minori, in quanto capaci di consentire alle aziende più positivi risultati economici.

Nel settore frutticolo gli interventi saranno prevalentemente rivolti alla trasformazione delle colture promiscue in specializzate mediante impianti effettuati con varietà e forme di allevamento idonee, nonchè alla costituzione di impianti vivaistici.

Nel mentre, per le produzioni orticole ed anche per quelle industriali, andranno accolte con favore le iniziative dirette ad assicurare una razionale difesa fitosanitaria, sarà altresì sviluppata una opportuna azione per promuovere il loro progresso quali-quantitativo con riguardo anche, per le coltivazioni ortive, agli acquisti di coperture fisse e mobili. Sarà del pari assecondata, nelle forme possibili, la valorizzazione di particolari coltivazioni locali.

Le necessità di una più adeguata e diffusa meccanizzazione saranno opportunamente considerate, promuovendo anche la istituzione di centri a carattere associativo, soprattutto nel settore delle macchine operatrici e per la difesa antiparassitaria.

L'intervento dello Stato sarà anche diretto ad agevolare l'ampliamento degli impianti collettivi esistenti e la costruzione di nuovi complessi cooperativi per la raccolta, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, sia nel settore delle carni che in quello ortofrutticolo.

Infine ,allo scopo di migliorare il generale livello dell'agricoltura, mentre sarà resa incisiva l'azione di assi-

stenza tecnica e di aggiornamento professionale, specie per i conduttori di aziende di minori dimensioni, saranno considerate le necessità di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture.

9° *Territorio. — Pianura risicola.*

In relazione alle preminenti prospettive di sviluppo individuate, gli interventi saranno indirizzati con preferenza:

- alla realizzazione ,ad opera dei diversi enti interessati, dei necessari interventi di bonifica, con particolare riguardo al miglioramento e al completamento della rete irrigua ed alla sistemazione idraulico-agraria dei terreni;
- all'ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, favorendo in particolare le iniziative di diffusione della pratica irrigua e il potenziamento della zootecnia, soprattutto avendo riguardo, per quest'ultimo aspetto, alla realizzazione di organici complessi per l'allevamento libero e semilibero;
- al miglioramento del patrimonio bovino, promuovendo la selezione e l'introduzione di riproduttori di pregio di razza « pezzata nera », specie di ceppo canadese, favorendo l'alpeggio del bestiame giovane, assecondando l'opera di risanamento delle stalle;
- all'affermazione di allevamenti suini su basi intensive;
- all'intensificazione della meccanizzazione, con preferenza per le macchine pesanti e per le attrezzature zootecniche in grado di determinare concrete riduzioni nei costi di produzione;
- al miglioramento igienico-sanitario delle case per i coltivatori diretti e alla costruzione di nuove strutture per il miglioramento del tenore di vita dei lavoratori agricoli, con preferenza per le imprese diretto-coltivatrici;
- alla realizzazione delle necessarie infrastrutture di servizio;
- alla realizzazione di impianti cooperativi per una maggiore affermazione dei prodotti zootecnici e della coltivazione del riso;
- al miglioramento e al potenziamento della risicoltura, promuovendo la diffusione di varietà pregiate e richieste dal mercato nazionale ed estero, favorendo la costruzione dei necessari essiccatoi, anche aziendali, ed assecondando la diffusione della pratica del diserbo chimico, anche con mezzi aerei.

In linea generale saranno favorite tutte le iniziative dirette alla realizzazione delle tendenze evolutive indicate nelle linee di sviluppo.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali e alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate purchè si collochino in forme appropriate nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

Inoltre si perseguirà la costituzione di centri di formazione imprenditoriale per giovani e di corsi per la formazione professionale dei dirigenti di cooperative.

Specie in occasione della realizzazione di grandi progetti di bonifica e di irrigazione verranno tenuti in particolare considerazione i programmi di riordino di utenze irrigue.

Iniziative per attività particolari (apicoltura, allevamenti minori, funghicoltura) potranno essere prese in considerazione se inquadrate in organiche iniziative per una migliore valorizzazione di aziende agricole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1967

Il Ministro: Restivo

(5644)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Spiazzo e Strembo (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la « zona panoramica dell'Alta Valle di Genova » sita nei comuni di Spiazzo e Strembo (Trento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge negli albi dei comuni di Spiazzo e Strembo (Trento);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei sindaci di Spiazzo e Strembo; dell'E.N.E.L. Compartimento di Venezia, del Consorzio Malghe di Strembo e di alcuni proprietari terrieri: opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la maestà del paesaggio dominato dall'alta cerchia montana da cui nasce e si diparte il fiume Sarca di Genova che si snoda verso valle provenendo dai ghiacciai del Mandron e della Lobbia, in un pittoresco succedersi di rapide e cascate e di vaste distese boschive, offrendo in un continuo succedersi superbe visioni di alto interesse panoramico e quadri naturali di eccezionale bellezza;

Decreta:

La zona panoramica dell'Alta Valle di Genova sita nei territori dei comuni di Spiazzo e Strembo (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo da località Todesca si sale in quota a m. 2881 di lì a località Cimon delle Gere, al Costone delle Rocchette m. 3239, all'Ago di Nardis m. 3290 e seguendo la cresta montana al passo del Gabbiolo, al monte Cercen, alla sima Presena e di lì fino al confine della Provincia m. 3160. Proseguendo per lo stesso si giunge a monte Mandrone al Corno di Bedole m. 2329 e di lì attraversando la Vedretta del Mandrone e quella della Lobbia ci si porta al Crozzon di Lares, al Crozzon del Diavolo m. 2962 e di lì per quota 2632 a val Folgorida, a località Ragada sul fondo valle e all'attigua località Todesca.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che i comuni di Spiazzo e Strembo provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 maggio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento

Estratto di verbale

L'anno 1966 millenovecentosessantasei addì 29 ventinove del mese di luglio in Trento presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio, via Bernardo Clesio, 5.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la Commissione provinciale suddetta con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2. Zona panoramica dell'Alta Valle di Genova in territorio dei comuni di Spiazzo e Strembo.

(*Omissis*).

Delimitazione:

Partendo da località Todesca si sale in quota a m. 2881 di lì a località Cimon delle Gere, al Costone delle Rocchette m. 3239, all'Ago di Nardis m. 3290 e seguendo la Cresta montana al passo del Gabbiolo, al monte Cercen, alla Cima Presena e di lì fino al confine della Provincia m. 3160. Proseguendo per lo stesso si giunge a monte Mandrone al Corno di Bedole m. 2329 e di lì attraversando la Vedretta del Mandrone e quella della Lobbia ci si porta al Crozzon di Lares, al Crozzon del Diavolo m. 2962 e di lì per quota 2632 a val Folgorida, a località Ragada sul fondo valle e all'attigua località Todesca.

In ordine alla suddetta proposta esprimono voto palese favorevole tutti i suintestati membri effettivi componenti la Commissione, mentre i sindaci dei comuni di Spiazzo e di Strembo dichiarano di astenersi desiderando di sottoporre il problema alle rispettive assemblee consigliari.

(5818)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 14.1/2523 Div. gab. dell'8 maggio 1967, con la quale la prefettura di Salerno comunica che l'avvocato Diodato Carbone è stato eletto presidente dell'Amministrazione provinciale di Salerno, in sostituzione del prof. Daniele Caiazza, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania il prof. Daniele Caiazza dimissionario, con l'avv. Diodato Carbone, eletto presidente dell'Amministrazione provinciale di Salerno;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Diodato Carbone è chiamato a far parte, quale presidente dell'Amministrazione provinciale di Salerno, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione del prof. Daniele Caiazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1967

(5969) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967.

Emissione nel mese di giugno 1967 di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1967, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio 1967 al 31 dicembre 1967 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di giugno 1967 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 giugno 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1967
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 259

(6190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa pescatori e capibarca, con sede in Alghero

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1967, la gestione commissariale della Società cooperativa pescatori e capibarca, con sede in Alghero (Sassari), è stata prorogata fino al 15 luglio 1967.

(5881)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti Treporti, con sede in Venezia Treporti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1967, la gestione commissariale della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti Treporti, con sede in Venezia-Treporti è stata prorogata fino al 30 ottobre 1967.

(5561)

Annullamento del provvedimento di scioglimento relativo alla Società cooperativa edilizia « La Casa Serena », con sede in Stradella (Pavia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 maggio 1967, si annulla il precedente provvedimento di cui al n. ord. 16 del decreto ministeriale 15 luglio 1966 relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « La Casa Serena », con sede in Stradella (Pavia).

(5558)

Annullamento del provvedimento di scioglimento della Società cooperativa « Operai ortofrutticoli », con sede in Altedo di Malalbergo (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1967 si annulla il precedente provvedimento disposto al n. ord. 90 del decreto ministeriale 29 gennaio 1957 relativo allo scioglimento senza liquidatore della Soc. cooperativa « Operai ortofrutticoli », con sede in Altedo di Malalbergo (Bologna).

(5555)

Rettifica del decreto 8 marzo 1958 relativo allo scioglimento di centonovantanove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 maggio 1967 il decreto ministeriale 8 marzo 1958 relativo allo scioglimento senza liquidatore di centonovantanove società cooperative, al n. ord. 174 — che disponeva lo scioglimento della Soc. Coop. di lavoro « Partigiana reduci operai specializzati Edimare con sede in Savona, costituita con atto in data 6 febbraio 1947 per notaio dott. Pietro Pendola » — e così rettificato:

Soc. coop. prod. e lav.: « Edil-Mine Società Cooperativa tra partigiani, reduci ed operai specializzati », con sede in Savona, costituita in data 5 settembre 1946 per notaio dottor Pietro Pendola.

(5554)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Popolare », con sede in Loveno di Menaggio (Como)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1967 la Società cooperativa di consumo « La Popolare », con sede in Loveno di Menaggio (Como), costituita per rogito Polti in data 19 febbraio 1922, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5560)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « A B E », con sede in Orvieto (Terni)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 maggio 1967 la Società cooperativa edilizia « A B E », con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pongellini in data 9 dicembre 1963 rep. 3657 è sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5553)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche a precedenti decreti di concessione di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 7 *marzo* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1967
registro n. 47 *Difesa, foglio n.* 305

Sono disposte le seguenti rettifiche a precedenti decreti relativi alla concessione di decorazioni al valor militare:

Il decreto presidenziale 14 febbraio 1966 — registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1966, registro n. 20 Difesa-Esercito, foglio n. 187, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, disp. 21, pag. 3022 — è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia d'argento al valor militare « alla memoria » da: BARBIERI Pietro, come segue:

da: Barbieri Pietro di Giuseppe, classe 1905, da Magrè all'Adige (Bolzano);

in: Barbieri Pietro di Giuseppe, classe 1905, da Magrè (ora Schio) (Vicenza).

Il decreto presidenziale 17 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1966, registro n. 11 Difesa-Esercito, foglio n. 159, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, disp. 16, pag. 2104 — è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia d'argento al valor militare « alla memoria » di CAMPOLI Dante, come segue:

da: Campoli Dante di Maria Serafina, classe 1915, da Bologna;

in: Campori Dante di Maria Serafina, classe 1916, da Bologna.

Il decreto presidenziale 20 maggio 1966 — registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1966, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 49, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, disp. 34, pag. 5067 — è rettificato, nella parte relativa alla concessione della croce al valor militare « alla memoria » di DEL VECCHIO Santo, come segue:

da: Del Vecchio Santo di Pietro, classe 1917, da Moltrasio (Como);

in: Del Vecchio Santo di Francesco Pietro, classe 1921, da Moltrasio (Como).

Inoltre, la località del fatto d'arme viene modificata:
da: « Alpe di Segre - Moltrasio, . . . »;
in: « Alpe di Segre - Monte Bugone (Moltrasio - Como), . . . ».

Il decreto presidenziale 20 maggio 1966 — registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1966, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 30, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, disp. 34, pag. 5061 — è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare « alla memoria » di PIACENZA Oreste, come segue:

da: Piacenza Oreste di Stefano, classe 1915, da Masio, frazione di Aramengo (Asti);

in: Piacenza Oreste di Stefano, classe 1915, da Masio, frazione Roncaglie (Alessandria).

Il decreto presidenziale 20 maggio 1966 — registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1966, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 49, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, disp. 34, pag. 5068 — è rettificato, nella parte relativa alla concessione della croce al valor militare « alla memoria » di ROTONDI Bortolo, come segue:

da: Rotondi Bortolo fu Stefano, classe 1915, da Corteno Golgi (Brescia);

in: Rodondi Bortolo fu Stefano, classe 1915, da Corteno Golgi (Brescia).

(5894)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Pedagogia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1955, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna è vacante la cattedra convenzionata di « Pedagogia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6207)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.706.804, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6012)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.062.784, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6013)

Autorizzazione al comune di Premariacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Premariacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.625.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6014)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1967, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.617.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6015)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1967, il comune di Vizzini (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.236.883, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6016)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1967, il comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.385.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6018)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1967, il comune di Riposto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.341.939, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6017)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1967, il comune di San Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.973.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6019)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1967, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.952.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6020)

Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di San Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.367.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6021)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1967, il comune di Comitini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.828.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6022)

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.819.949, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6023)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Petriano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.277.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6024)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1967, il comune di Castelsilano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.311.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6025)

Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1967, il comune di Cardinale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.186.667, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6026)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1967, il comune di Caulonia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.902.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6027)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Somma Vesuviana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.819.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6028)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.426.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6029)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Mondavio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.175.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6030)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.286.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6031)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.649.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6032)

Autorizzazione al comune di Monterubbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.827.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6033)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.151.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6034)

Autorizzazione al comune di Ca' d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Ca' d'Andrea (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.692.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6036)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Cella Dati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.038.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6037)

Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Acquafondata (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.447.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6038)

Autorizzazione al comune di Guarcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Guarcino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.652.739, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6039)

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Cancello ed Arnone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.496.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6035)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Treia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.981.142, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6041)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.803.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi dell'8 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	625 —	625 —	625,02	625 —	625 —	625,05	625,02	624,98	625 —
$ Can.	578,24	578,20	578 —	578 —	578 —	577,98	578,20	578 —	578,40	578,30
Fr. Sv.	144,80	144,70	144,73	144,695	144,65	144,80	144,70	144,695	144,77	144,70
Kr. D.	90,20	90,23	90,28	90,27	90,25	90,22	90,27	90,27	90,23	90,22
Kr. N.	87,46	87,48	87,52	87,48	87,40	87,24	87,485	87,48	87,50	87,48
Kr. Sv.	121,57	121,47	121,48	121,475	121,30	121,40	121,48	121,475	121,63	121,48
Fol.	173,57	173,41	173,45	173,425	173,50	173,40	173,38	173,425	173,54	173,40
Fr. B.	12,59	12,585	12,5975	12,5950	12,59	12,55	12,5975	12,5950	12,59	12,595
Franco francese	127,39	127,22	127,28	127,24	127,20	127,45	127,28	127,24	127,33	127,24
Lst.	1744,34	1745,50	1745,95	1745,90	1745,25	1745,20	1745,85	1745,90	1744,80	1745,70
Dm. occ.	157 —	156,95	157,025	156,995	156,95	157,03	156,975	156,995	156,97	156,98
Scell. Austr.	24,15	24,19	24,20	24,20	24,20	24,102	24,2050	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,78	21,78	21,77	21,79	21,80	21,78	21,80	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,41	10,41	10,42	10,43	10,42	10,4235	10,42	10,42	10,415

Media dei titoli dell'8 giugno 1967

Rendita 5 % 1935	103,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1967

1 Dollaro USA	625,035
1 Dollaro canadese	578,10
1 Franco svizzero	144,697
1 Corona danese	90,27
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	121,477
1 Fiorino olandese	173,402
1 Franco belga	12,596
1 Franco francese	127,26
1 Lira sterlina	1745,875
1 Marco germanico	156,985
1 Scellino austriaco	24,202
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,422

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli, integrati da un colloquio, per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 17 ottobre 1966, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di ispettori centrali per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica;

Decreta:

Art. 1.

Per il numero di posti appresso indicato e con speciale riferimento alle esigenze relative alle materie di insegnamento a fianco di ciascun concorso specificate, sono indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale:

Numero dei posti messi a concorso	Materie o gruppi di materie d'insegnamento alle cui esigenze i concorsi specialmente si riferiscono
8	Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nelle scuole medie
2	Lettere latine e greche
1	Lettere italiane e storia negli istituti tecnici
3	Filosofia, pedagogia, psicologia e storia
4	Lingua e letteratura francese
7	Lingua e letteratura inglese
2	Lingua e letteratura tedesca
1	Lingua e letteratura spagnola
6	Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nelle scuole medie
1	Educazione artistica nelle scuole medie
2	Educazione musicale nelle scuole medie
2	Applicazioni tecniche nelle scuole medie
1	Meccanica e macchine a fluido
1	Tecnologia meccanica
1	Elettrotecnica generale e misure elettriche
1	Elettrotecnica generale e misure elettroniche
1	Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
1	Chimica industriale
1	Fisica industriale
1	Disegno tecnico (settore meccanico)
1	Disegno tecnico (settore elettrico)
1	Termotecnica
1	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
1	Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti
1	Chimica tessile e tintoria
1	Astronomia e navigazione
1	Teoria della nave
1	Agronomia e coltivazione
2	Ragioneria, computisteria e tecnica commerciale
1	Materie giuridiche ed economiche
1	Scienze naturali
2	Tecnologia meccanica, laboratorio e disegno professionale negli istituti professionali
2	Tecnica professionale alberghiera e turistica negli istituti professionali
2	Agricoltura generica negli istituti professionali
1	Cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali
1	Materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo è ammesso a partecipare il personale di ruolo, provvisto di laurea, appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) presidi di 1ª e 2ª categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria;

b) professori appartenenti ai ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivemente, almeno 14 o 18 anni di anzianità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione;

c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della pubblica istruzione, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione o di vice provveditore agli studi.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione III) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande seperate.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'Università o l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

d) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita od il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

e) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata, per i candidati indicati alla lettera *a*) del precedente art. 2, dal competente provveditore agli studi

e, per i candidati indicati alle lettere *b*) e *c*) dello stesso art. 2, dal capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside o di professore d'istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2) o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di divisione o di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o di vice provveditore agli studi (candidati di cui alla lettera *c*);

3) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

I candidati che partecipano a più concorsi possono allegare la richiesta documentazione e le pubblicazioni di cui al successivo art. 6 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nelle altre.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome dei candidati e stampigliata la dizione « Concorso per ispettori centrali ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampe.

Art. 7.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di 2ª classe in prova o di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi, nominate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, stabiliranno preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi da fissare con opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle suddette Commissioni sulla base di un massimo complessivo di cento punti, dei quali potranno essere assegnati non più di sessantacinque per i titoli e non più di trentacinque per il colloquio integrativo.

Art. 9.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trenta punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, media non statale e artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative agli insegnamenti per i quali i singoli concorsi sono banditi, e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato ed all'accertamento delle sue attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non s'intende superato se il concorrente non abbia ottenuto la votazione di ventotto punti sui trentacinque a disposizione delle Commissioni.

Art. 10.

Le graduatorie generali di merito di ciascun concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tali graduatorie saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di sessantacinque punti sui cento a disposizione delle Commissioni.

A parità di merito saranno soltanto applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata — a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

C) diploma originale del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1966

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1967
Registro n. 22 *Pubblica istruzione, foglio n.* 258

(5243)

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati da godersi presso i Convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 164 e seguenti dal regio-decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento generale per i Convitti nazionali;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti destinati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti:

A) concorso a quattrocentotrenta posti ordinari presso i Convitti nazionali;

B) concorso a venti posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, presso i Convitti nazionali.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1966-67.

Art. 3.

Ai concorsi possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1967.

Per partecipare al concorso di cui alla lettera *B*) gli aspiranti devono documentare, con certificato rilasciato dal Comune di residenza, il requisito dell'appartenenza alla Venezia Giulia e con un attestato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il requisito di profugo.

Dal requisito dell'età indicato nel primo comma, sono dispensati i candidati che dimostrino, con certificato del Capo di Istituto di essere convittori dei Convitti nazionali o comunque alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Convitti.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, ai figli dei decorati al valore, ai figli di invalidi civili. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti Organi.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita Commissione ministeriale, la quale formerà distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie di posti messi a concorso, e in numero non superiore a quello dei posti stessi. Potrà essere compreso come vincitore in più di una categoria il candidato che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammesso. Dopo le graduatorie dei vincitori la Commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della concessione.

I posti riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, messi a concorso con decreto ministeriale 31 maggio 1967 e non conferiti per mancanza di vincitrici, possono essere assegnati ai partecipanti al concorso riservato, di cui alla lettera *B*) del presente bando, risultati meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione classica, Divisione 5ª), entro il 15 luglio 1967.

Nella domanda di ammissione al concorso potranno essere segnalati, a titolo puramente indicativo, almeno cinque Convitti nazionali.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza di uno o più dei documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) del presente articolo, importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1966-67 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente Consolato.

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti della famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato, per i partecipanti al concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 potrà essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono esibire oltre al certificato, di cui al primo comma del presente capo, un certificato rilasciato dai locali uffici competenti, da cui risulti il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa. Detto certificato deve essere vistato dal Consolato competente;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di

studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1966-67, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che siano alunni convittori dei Convitti nazionali o beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri Istituti, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del presente articolo: *debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un* certificato rilasciato dal rettore del Convitto.

I partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti, per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in doppia copia.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio, o la sede assegnatagli, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al compimento degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il Convitto sono a carico del concorrente.

Roma, addì 30 maggio 1967

p. *Il Ministro*: ELKAN

(6063)

Concorsi a posti gratuiti di studio nei Convitti: « D. Alighieri » di Gorizia, « S. Pellico » di Ala, « F. Filzi » di Gorizia, « N. Sauro » di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio presso il Convitto « S. Pellico » di Ala;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, ottanta posti gratuiti presso il Convitto « F. Filzi » di Gorizia e cinquanta posti presso il Convitto « N. Sauro » di Trieste;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio:

a) concorso a diciannove posti presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria;

b) concorso a undici posti presso il Convitto « S. Pellico » di Ala, riservati ad alunni della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare le locali scuole di istruzione secondaria;

c) concorso a dieci posti presso il Convitto « F. Filzi » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia, o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria;

d) concorso a diciassette posti presso il Convitto « N. Sauro » di Trieste, riservati ad alunni della Venezia Giulia, appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità, o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi appartenenti a famiglie di disagiate condizione economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguita la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1966-1967.

Art. 3.

Ai concorsi suddetti possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana, e che raggiungano *l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni* al 30 settembre 1967.

Dal requisito dell'età indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che dimostrino di essere convittori dei Convitti nazionali o di altri Istituti di educazione, o comunque, alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Convitti.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari, o civili morti in guerra, ai figli dei decorati al valore e ai figli di invalidi civili; sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenza.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra. *Gli altri titoli di preferenza* dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti Organi.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita Commissione ministeriale, la quale formerà distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie di posti messi a concorso e in numero non superiore a quello dei posti stessi. Dopo le graduatorie dei vincitori la Commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale *per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - divi*sione V) entro il 15 luglio 1967.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'Ufficio postale del Ministero.

La mancanza di uno dei documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), del presente articolo, importa l'esclusione dal concorso.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1966-67, o certificato degli studi compiuti nello stesso anno con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1966-67, e se altri componenti il nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 4.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che siano alunni convittori nei Convitti nazionali o beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri Istituti, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alla lettera *a*), *b*), *f*), del presente articolo; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del Convitto.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in doppia copia.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio, o che lasci trascorrere il termine fissatogli per l'accettazione, o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno sino al compimento degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 30 maggio 1967

p. *Il Ministro*: ELKAN

(6065)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti in data 20 settembre 1966, registro n. 27 Interno, foglio n. 168, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale 25 marzo 1966;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Giaccone, trasferito ad altro ufficio;

Decreta:

Il vice prefetto ispettore della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'Interno Gatteschi dott. Silvano, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1966, in sostituzione del vice prefetto ispettore Giaccone dott. Giuseppe, trasferito ad altro ufficio.

Al predetto sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1967

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 300

(5730)

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, registro n. 6 Interno, foglio n. 188, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale 18 agosto 1966;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Giaccone, trasferito ad altro ufficio;

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno Biancorosso dott. Annibale è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1966, in sostituzione del vice prefetto ispettore Giaccone dott. Giuseppe, trasferito ad altro ufficio.

Al predetto sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1967

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 301

(5728)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico principale in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario dell'E.N.P.I.

Si rende noto che su « Notizie dell'E.N.P.I. », n. 8 del mese di aprile 1967, messo in distribuzione il 26 aprile 1967, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico principale in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 4 ottobre 1966.

(5648)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i Compartimenti di Roma, Napoli e Cagliari nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi sessantuno posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1967, (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1967, n. 2364, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i venti, venti e otto posti riservati, rispettivamente, ai Compartimenti di Roma, Napoli e Cagliari nel pubblico concorso a complessivi sessantuno posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2739.

(5732)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1356/MP, in data 11 aprile 1967, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in Provincia, alla data del 30 novembre 1965;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte mediche di Nulvi e Padria;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 1355/MP, dell'11 aprile 1967;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Sau Gabriele: Nulvi;
2) Delogu Fausto: Padria.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 24 maggio 1967

Il medico provinciale: FADDA

(5788)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1966, n. 1582, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Teramo;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso di cui in narrativa:

1. Tancredi Nino . . . . . punti 148,255 su 240
2. Capuani Berardo . . . . » 140,464 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo ed a quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 24 maggio 1967

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 1772, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli e per esami a tre posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Teramo, di cui al bando 2 maggio 1966, n. 1582;

Viste le domande dei candidati;

Visti l'art. 37, primo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nino Tancredi, classificatosi al primo posto nella graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, è nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario presso il Consorzio per il servizio di vigilanza igienica e di profilassi tra i comuni di Giulianova e Tortoreto.

Il predetto dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione di nomina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo ed a quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 24 maggio 1967

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 1772, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli e per esami a tre posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Teramo, di cui al bando 2 maggio 1966, n. 1582;

Viste le domande dei candidati;

Visti l'art. 37, primo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Berardo Capuani, classificatosi al secondo posto nella graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, è nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Atri.

Il predetto dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione di nomina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo ed a quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 24 maggio 1967

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(5789)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 22 aprile 1966, n. **225.**

Disciplina per la nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale della carriera ausiliaria dipendente dalla provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *n.* 20 *del* 17 *maggio* 1966)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la deliberazione n. 584-24 2/47 - I. Pers. di data 22 aprile 1966, della Giunta provinciale, concernente la disciplina per la nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale della carriera ausiliaria dipendente dalla provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Il giudizio sui concorsi per il personale della carriera ausiliaria è dato da apposite Commissioni esaminatrici, nominate di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale, o così *costituite:*

a) del Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;

b) di un assessore designato dalla Giunta provinciale;

c) del segretario generale della Provincia o del suo sostituto;

d) di un funzionario della Provincia della carriera direttiva designato dalla Giunta provinciale ovvero di un esperto nelle discipline o materie che formano oggetto dell'esame;

e) del dirigente del servizio al quale appartengono i posti messi a concorso.

Per la validità della costituzione della Commissione è richiesta la presenza di tutti i membri; le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Provincia della carriera direttiva designato dalla Giunta provinciale.

Nella sua prima riunione la Commissione stabilisce i criteri da seguire nello svolgimento del concorso, nell'espletamento delle prove di esame, nella valutazione dei titoli e dei risultati conseguiti, ed il punteggio da attribuire agli stessi ai fini della graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Trento, addì 22 aprile 1966

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

(5452)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 novembre 1966, n. **510-872**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di infermiere di 3ª classe categoria C della carriera del personale ausiliario dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, nonchè per la progressione, mediante concorso interno, nella carriera del personale medesimo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *n.* 51 *del* 13 *dicembre* 1966)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2070 - 242/48 - I. Pers. di data 28 ottobre 1966;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di infermiere di 3ª classe categoria *C* della carriera del personale ausiliario dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, nonchè per la progressione, mediante concorso interno, nella carriera del personale medesimo, è stabilito come segue:

Prove scritte:

1) Prova di scrittura sotto dettatura in lingua italiana;

2) Prova di aritmetica elementare.

Prove orali:

Le prove orali verteranno:

1) sulle materie contemplate dal vigente ordinamento scolastico per il conseguimento della licenza della scuola elementare;

2) sulle materie che formano oggetto di esame per il rilascio dell'attestato di idoneità prescritto dall'art. 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Nei concorsi interni per la progressione in carriera è inoltre richiesta la conoscenza delle attribuzioni e funzioni inerenti alle qualifiche gerarchiche della carriera degli infermieri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1966
Registro n. 16, *foglio n.* 10

(5453)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 1967, n. **19-922**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di vigile sanitario (applicato aggiunto) della carriera esecutiva del ruolo speciale dei vigili sanitari, nonchè per la progressione mediante concorso interno nella carriera del personale medesimo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *n.* 21 *del* 9 *maggio* 1967)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, adottato, con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 245 - 327/50 - I. Pers. di data 24 febbraio 1967;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di vigile sanitario (applicato aggiunto) della carriera esecutiva del ruolo speciale dei vigili sanitari, nonchè per la progressione, mediante concorso interno, nella carriera del personale medesimo, è stabilito come segue:

Prove scritte:

1) Svolgimento di un tema di cultura generale;

2) Risoluzione di un problema di matematica, giusta programma della scuola media.

Prove orali:

Le prove orali verteranno sui seguenti argomenti:

nozioni sul modo di eseguire il prelievo di campioni di sostanze alimentari;

disinfezioni profilattiche;

principali frodi alimentari;

nozioni sull'Ordinamento della Regione Trentino - Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 15 marzo 1967

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1967
Registro n. 6, *foglio n.* 165

(5454)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.